Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 10 giugno 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **33.000** - Semestrale L. **17.400** - Trimestrale L. **9.200** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **20.000** - Semestrale L. **12.000** - Trimestrale L. **6.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1975

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 152 DEL 10 GIUGNO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Lancia, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1976. — **Cartiera dell'Adda, società per azioni, in Calolziocorte:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1976. — **Santa Monica, società per azioni, in Misano Adriatico:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1976. — **Finanziaria Ernesto Breda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1976. — **Cotonificio Olcese Veneziano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1976. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 maggio 1976. — **I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale:** Estrazione di obbligazioni. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1976. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni «6 % 1969-1984» sorteggiate il 20 maggio 1976. — **IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni «6 % 1967-1982» sorteggiate il 20 maggio 1976. — **ETI, società per azioni, in Caltrano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 aprile 1976. — **Unistand, società per azioni, in Ozano dell'Emilia (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1976. — **Giuseppe & fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1976. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1976. — **Rotalfoto - Ferrari-Silvestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1976. — **Alfa Laval, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1976. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 30.000.000 sorteggiate il 24 maggio 1976. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 70.000.000 sorteggiate il 24 maggio 1976. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «6 % 1959-1984» sorteggiate il 26 maggio 1976. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «5,50 % 1961-1986» sorteggiate il 26 maggio 1976. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «5,50 % 1962-1980» sorteggiate il 26 maggio 1976. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1976. — **I.N.C.I.S.A. - Impresa nazionale condotte industriali strade ed affini, società per azioni, in Parma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1976. — **P.M.B., società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1976. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige. — **Autostrada dei Fiori, società per azioni, in Savona:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1975, n. **1005**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Lemmerman », in Roma.

N. 1005. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto, con modificazioni, della fondazione «Lemmerman», in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 53

LEGGE 14 maggio 1976, n. **389**.

Provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla concessione dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificata ed integrata dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire **1.500** milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi ed in ciascun esercizio potrà essere impegnato lo stanziamento dell'esercizio successivo, cui sarà rinviata la liquidazione dei contributi eventualmente deliberati.

Lo stanziamento di cui al primo comma è destinato, in misura non inferiore al 50 per cento, alla concessione dei contributi a favore delle cooperative e dei loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Le cooperative ed i consorzi di cooperative ammesse ad usufruire dei benefici previsti dalla presente legge sono quelle indicate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge devono essere corredate da dichiarazione del comandante della competente capitaneria di porto relativa all'attività svolta dal richiedente nel settore della pesca.

Art. 2.

L'entità massima del contributo, prevista dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nella misura del 40 per cento della spesa documentata, è ridotta al 30 per cento.

Il predetto limite è elevato al 45 per cento per iniziative poste in essere da cooperative e loro consorzi e al 50 per cento quando le predette iniziative hanno per oggetto la pesca, la lavorazione e la conservazione del pesce azzurro.

Le percentuali di cui al precedente comma possono essere aumentate del 5 per cento qualora il richiedente offra in demolizione natanti vetusti di sua proprietà per un tonnellaggio non inferiore al 50 per cento di quello delle unità da costruire. Tale aumento del contributo esclude la concessione dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 389, modificato dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1974, n. 19. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 62 per cento della spesa documentata.

Per la realizzazione delle opere e per gli acquisti di cui alle lettere *f*), *g*) ed *l*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, da parte delle organizzazioni di produttori o loro associazioni, riconosciute a norma di legge, la percentuale del contributo è maggiorata di 10 punti. Ove la stessa iniziativa sia ammessa a contributo da parte di enti nazionali o comunitari, il contributo statale sarà determinato in misura tale che l'intervento complessivo non sia superiore al 50 per cento della spesa documentata.

Art. 3.

Le lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 479, modificato dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi aventi una stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;

b) nuove costruzioni di navi da pesca complete o di soli scafi di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate destinati all'esercizio della pesca oltre gli stretti ».

Art. 4.

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono destinati:

nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda compresa fra le 10 e le 300 tonnellate;

nella misura del 25 per cento alle nuove costruzioni di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3, nonché all'ampliamento, alla trasformazione, al miglioramento ed alla sostituzione di apparati motori su scafi da pesca già in esercizio per i natanti di stazza lorda superiore alle 300 tonnellate.

Art. 5.

Il comitato istituito dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è integrato da due ricercatori scientifici, nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile su terne proposte dal Consiglio nazionale delle ricerche, nonché, ove non ne facciano già parte ad altro titolo, dai due rappresentanti della Direzione generale della pesca marittima in seno al comitato previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

Le domande relative alla richiesta dei contributi previsti dal titolo I della legge 28 marzo 1968, n. 479, e successive modificazioni ed integrazioni, istruite entro il 30 dicembre di ciascun anno, saranno sottoposte al pa-

rere del comitato di cui alla prima parte del precedente comma, che dovrà pronunciarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il predetto comitato dovrà altresì esprimere il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui che dovranno essere deliberate, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificato dall'articolo 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479, dal comitato previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni.

Art. 6.

Ad integrazione del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, integrata e modificata dalla legge 28 marzo 1968, n. 479, e dalla legge 16 ottobre 1973, n. 676, è autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1979.

Il 50 per cento degli stanziamenti di cui al comma precedente è destinato alle cooperative ed ai loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili a contributo, possono essere utilizzate negli esercizi successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Art. 7.

La lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, modificata dall'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è così ulteriormente modificata:

« *a*) nuove costruzioni, in cantieri nazionali, di navi per la pesca ed il trasporto del pescato, di stazza lorda compresa fra le 10 e le 150 tonnellate ».

Le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, si applicano anche alle navi per la pesca ed il trasporto del pescato di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate.

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è abrogato.

I mutui a tasso agevolato per il credito peschereccio sono concessi per un ammontare non superiore al 70 per cento della spesa documentata, detratto il contributo a fondo perduto concesso ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 479.

Il limite di cui al precedente comma è elevato all'80 per cento per i contributi relativi a navi specializzate.

Il termine del 31 dicembre 1988, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, è prorogato al 31 dicembre 1996.

La durata dell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 479, se destinati alla costruzione di immobili, è elevata fino al massimo di 25 anni.

Art. 9.

I natanti, per poter essere ammessi ai benefici della presente legge, dovranno essere dotati degli indispensabili impianti igienico-sanitari, riconosciuti idonei dalla commissione prevista dall'articolo 80 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.

I natanti dovranno rispondere inoltre alle garanzie di sicurezza del lavoro per quanto riguarda le attrezzature di bordo.

Art. 10.

La vendita ed il cambio di destinazione di navi per la cui costruzione siano stati concessi benefici disciplinati dalla presente legge, se effettuati prima che siano trascorsi otto anni dall'erogazione dei benefici stessi, sono subordinati ad apposita autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Qualora l'interessato abbia usufruito del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla restituzione di una quota del contributo stesso pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni compresi fra la data della domanda di autorizzazione e la scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le stesse limitazioni valgono, per quanto applicabili, per gli impianti e le attrezzature a terra. In tal caso il termine di otto anni decorre dalla data del collaudo.

Art. 11.

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo:

« Il suddetto contributo è elevato, per ciascun anno del biennio 1976-77, a lire 2.400 milioni ed è esteso in favore dei marittimi adibiti alla pesca oltre gli stretti ».

Art. 12.

Ad integrazione della indennità di infortunio dovuta dalle Casse marittime Adriatica, Meridionale, Tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca è corrisposto, a partire dalla entrata in vigore della presente legge, col concorso finanziario dello Stato, un assegno in misura percentuale della indennità predetta, entro il limite massimo di L. 2.000 giornaliere.

Art. 13.

A decorrere dai sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il naviglio da pesca, in disarmo da almeno due anni nei porti nazionali o sulle zone del demanio marittimo, è sottoposto al pagamento di una tassa per l'occupazione degli specchi acquei e delle aree demaniali ove trovasi ubicato pari a L. 500 al mese per ogni tonnellata di stazza lorda.

Qualora il suddetto naviglio dovesse costituire intralcio al regolare svolgimento dell'attività portuale, il capo del compartimento potrà ordinare agli interessati la rimozione secondo la procedura dettata dall'articolo 73 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e dall'articolo 90 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni; in caso di inottemperanza, si potrà procedere d'ufficio alla rimozione, ai sensi dei predetti articoli.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno disciplinate le modalità di riscossione della tassa di cui al presente articolo.

Art. 14.

E' autorizzata, a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977, allo scopo di provvedere all'organizzazione di una campagna pubblicitaria destinata ad incrementare il consumo dei prodotti ittici del Mediterraneo ed in particolare del pesce azzurro. Il relativo programma sarà sottoposto al parere del comitato previsto dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, che dovrà pronunciarsi entro trenta giorni.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 6.400 milioni per gli anni 1975 e 1976, si provvede quanto a lire 2.500 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 e quanto a lire 3.900 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1976

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 14 maggio 1976, n. **390**.

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1976, numero 162, concernente finanziamento delle spese elettorali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1976, n. 162, concernente finanziamento delle spese elettorali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 19 maggio 1976, n. **391**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è inserito il seguente articolo 23-*bis*:

« I segretari comunali cessati dal servizio nel periodo dal 30 dicembre 1970 all'11 dicembre 1972 con la soppressa qualifica di segretario capo di prima classe, conseguono, dalla data di cessazione dal servizio, la nomina alla qualifica di segretario generale di seconda classe ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 22 maggio 1976, n. **392**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con le seguenti modificazioni:

dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis*. — In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 2 del presente decreto e per un periodo di un anno a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della

documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090.

In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per età ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — STAMMATI — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 24 maggio 1976, n. **393**.

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **394**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della vicaria curata autonoma nella chiesa della SS. Trinità, in Parete.

N. 394. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aversa 19 settembre 1972, integrato con tre dichiarazioni datate 6 luglio 1974, 9 aprile e 4 ottobre 1975, relativo all'erezione della vicaria curata autonoma, con sede nella chiesa della SS. Trinità, in Parete (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. **395**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione « Opera diocesana S. Caterina da Siena », in Pavia.

N. 395. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Opera diocesana S. Caterina da Siena », in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1976, n. **396**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della salute, in Verona.

N. 396. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Verona 30 maggio 1972, integrato con altro decreto e dichiarazione rispettivamente del 16 ottobre e 14 dicembre 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della salute, in Verona.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 6, *foglio n.* 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1976.

Nomina del presidente della commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale si è provveduto alla costituzione della predetta commissione tributaria centrale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione, nella carica di presidente della suddetta commissione, del prof. dott. Carlo Bozzi, presidente del Consiglio di Stato a riposo, il quale raggiungerà il 29 maggio 1976, il limite massimo di età stabilito dal combinato disposto degli articoli 45, secondo comma, e 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 636/72;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gaetano Vetrano, presidente del Consiglio di Stato, attualmente presidente di sezione della commissione tributaria centrale, viene nominato, a decorrere dal 30 maggio 1976, presidente della stessa commissione, in sostituzione del prof. dott. Carlo Bozzi.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1976
Registro n. 30 *Finanze, foglio n.* 1

(6766)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1976.

Ricostituzione della commissione interministeriale per la ripartizione degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visto il proprio decreto 27 gennaio 1975, con il quale è stata modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire la commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali è così costituita:

Salizzoni on. Angelo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (presidente);

La Penna sen. prof. Girolamo, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Lima on. dott. Salvatore, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Cerami sen. avv. Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Mazzarino on. Antonio Mario Franco, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
STAMMATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1976
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 262

(6917)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1974.

Caratteristiche del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 20.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 18 maggio 1973, n. 272;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 22 novembre 1974, con la quale, considerata l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 20.000, ne vengono approvate le caratteristiche;

Vista la lettera n. 160639 del 29 novembre 1974 della amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale, in riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici del predetto biglietto di banca da L. 20.000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 20.000 (ventimila) avrà i distintivi ed i segni caratteristici di seguito indicati.

Il biglietto di banca da L. 20.000 è stampato in calcografia e letter set su carta filigranata lievemente colorata, di speciale impasto ad alte caratteristiche contenente fibrille luminescenti.

La carta contiene un filo di sicurezza svolgentesi in senso verticale, inserito nella zona compresa tra lo spazio riservato alla filigrana ed il ritratto del Tiziano.

La filigrana, che è a punto fisso, è posta sulla sinistra guardando il recto ed è costituita da una testina raffigurante il ritratto della Flora, riproduzione dell'omonimo dipinto del Tiziano conservato presso la galleria degli Uffizi.

Le dimensioni del biglietto sono di mm 161 × 79 circa; quelle della parte cromatica del recto sono di circa mm 147 × 65, mentre quelle della parte cromatica del verso sono di circa mm 146 × 64.

Il recto del biglietto reca sulla parte centrale il ritratto a mezzo busto del Tiziano, stampato in calcografia in color bruno scuro. L'incisione è la riproduzione del quadro autoritratto del Tiziano conservato presso la galleria degli Uffizi.

Nella parte inferiore destra del ritratto è stampato in negativo il nome TIZIANO; il nome dell'incisore, T. CIONINI INC., è stampato in positivo a sinistra in basso immediatamente fuori del ritratto.

Nella zona circostante il ritratto, sia a destra che a sinistra è impresso, sempre in calcografia ma in color bruno rossastro, il paesaggio dipinto dal Tiziano in uno degli affreschi della Scuola del Santo a Padova nella basilica di S. Antonio.

L'affresco, dal quale è tratto il paesaggio, raffigura il « Miracolo del piede risanato ».

Lungo il lato inferiore orizzontale del biglietto è impressa in calcografia in color bruno una cornice realizzata con sistema a guilloche.

La cornice si interrompe in corrispondenza sia del ritratto che del contrassegno di Stato.

Quest'ultimo, stampato in calcografia in color rosso violaceo, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104, è inserito nella zona a destra del ritratto, prossimo al lato inferiore del biglietto.

La scritta BANCA D'ITALIA, stampata in calcografia nello stesso colore bruno del ritratto, appare in positivo su un'unica riga nella zona in alto a sinistra del recto del biglietto. A destra in alto appare invece il valore in cifre del biglietto - 20.000 - stampato in calcografia in colore bruno rossastro.

I caratteri sono definiti da un leggero filo e campiti all'interno con un motivo a guilloche che va sfumando verso la base del carattere.

Immediatamente al disotto delle cifre 20.000 ed inserita nel paesaggio appare, stampata in calcografia con colore bruno rossastro, la scritta su tre righe LIRE - VENTIMILA - PAGABILI A VISTA AL PORTATORE - Le firme del Governatore e del cassiere, sormontate dalle relative diciture, sono stampate, rispettivamente, immediatamente a sinistra ed a destra del contrassegno di Stato.

Sul margine bianco inferiore del biglietto, a sinistra, è stampata in calcografia in colore bruno scuro la scritta OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA.

In gran parte della zona cromatica del recto, esclusa la parte riservata alla filigrana, è impresso in letter set un fondino geometrico costituito da linee curve a grande raggio di curvatura intersecantisi con linee ondulate.

Il fondino è opportunamente modellato per dare particolare risalto ad alcune zone del paesaggio.

La stampa dei fondini è realizzata in modo da dare un'impressione cromatica generale tendente al bruno rossastro nella metà sinistra del biglietto e, con procedimento ad iride, al grigio verdastro nella zona destra del biglietto corrispondente al paesaggio.

La serie ed il numero del biglietto, costituiti da un'opportuna combinazione di lettere e cifre, sono stampati tipograficamente in nero: a sinistra, nella parte inferiore della zona, in cui appare la testina in filigrana e, a destra, immediatamente sopra il contrassegno di Stato.

Il verso del biglietto presenta per due terzi della intera superficie la riproduzione, stampata in calcografia in color bruno scuro, del quadro del Tiziano, conservato presso la galleria Borghese di Roma, « Amor sacro e profano ».

Nella parte inferiore destra della vignetta è scritto in negativo il nome dell'incisore M. ARMENTI INC.

La vignetta è delimitata superiormente ed inferiormente da due cornici calcografiche a guilloche, stampate in bruno ed in verde. Un nastrino si svolge trasversalmente al biglietto dàlla sinistra in basso alla destra in alto. Questo motivo decorativo che fa spicco rispetto alle cornici in cui è parzialmente compreso, con una opportuna sovrapposizione dei colori calcografici e di quelli dei fondini letter set, si interrompe in corrispondenza della zona occupata dalla vignetta.

Nella zona destra del verso sono indicate in basso le cifre 20.000 stampate in bruno; per la metà inferiore esse sono inserite nella cornice calcografica e per la metà superiore sono impresse nello spazio bianco riservato alla filigrana.

Il valore del biglietto indicato in lettere, LIRE VENTIMILA, è inserito nella parte centrale della cornice inferiore mentre la scritta BANCA D'ITALIA è inserita nella cornice superiore a sinistra.

Le lettere della scritta LIRE VENTIMILA sono definite da un filo bianco e sono campite all'interno da un tratteggio orizzontale calcografico.

Le lettere della scritta BANCA D'ITALIA sono invece stampate calcograficamente in negativo.

In alto a destra, su un'unica riga ad andamento curvo a confine della zona bianca della filigrana, immediatamente al disotto della cornice calcografica sono inserite le comminatorie penali: LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI. Sia le cifre 20.000 che le comminatorie penali sono stampate in calcografia in color bruno rossastro, mentre la scritta BANCA D'ITALIA ed il valore LIRE VENTIMILA sono stampati in verde.

Sul margine bianco inferiore, in posizione paracentrale, stampate in letter set in colore verde, figurano le indicazioni dei decreti ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

I fondini letter set sono costituiti, in corrispondenza della vignetta, similmente al recto, da linee ondulate verticali intersecantisi con linee curve orizzontali a grande raggio di curvatura.

Anche a questi fondini è stata impartita un'opportuna modellazione per conferire maggiore varietà di toni alla vignetta stessa.

In corrispondenza delle cornici i fondini sono costituiti da segmenti di linee rette oblique e da puntinati in corrispondenza del nastro.

Il colore generale dei fondini è prevalentemente turchese nella zona centrale sotto la vignetta, mentre è aranciato in corrispondenza delle cornici calcografiche, di alcune zone delle due figure femminili e nel cielo sopra il paesaggio circostante.

Art. 2.

Sul recto del biglietto di cui all'art. 1 sarà stampato, in calcografia ed in color rosso violaceo, il contrassegno di Stato in conformità del decreto ministeriale 23 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 27 aprile 1971, n. 104.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Cartiere Miliani-Fabriano, in Fabriano, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano le estensioni delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Miliani-Fabriano, con sede in Fabriano (Ancona), con effetto, ai fini della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, a decorrere dal 1° gennaio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano la estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Cartiere Miliani-Fabriano, con sede in Fabriano (Ancona), azienda con più di 500 dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6717)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, modificata dalla legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che nelle aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli si è determinata una situazione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore del vetro operanti in provincia di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 settembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6723)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cornici e componenti in legno, in Mondolfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cornici e componenti in legno, con sede a Mondolfo (Pesaro), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cornici e componenti in legno, con sede a Mondolfo (Pesaro).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 ottobre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6724)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchiature per riscaldamento operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchiature per riscaldamento, operanti in provincia di Genova, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchiature per riscaldamento operanti in provincia di Genova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 novembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6722)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta O.G.E.D. di Torino ha effettuato un pagamento anticipato di $ 10.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3504638 rilasciato in data 16 settembre 1974 dalla Banca popolare di Novara, sede di Torino, per l'importazione di guanti da lavoro di origine e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 29 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di tredici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816999 del 21 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 16 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata non sono assistite da elementi probatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta O.G.E.D. di Torino mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, sede di Torino, nella misura del 5 % di $ 10.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DE MITA

(5920)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Lactogenina » della ditta Istituto biologico Dessy, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4775/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 maggio 1943, con il quale venne registrata al n. 19 la specialità medicinale denominata « Lactogenina » confetti, a nome della ditta Istituto biologico Dessy, con sede a Firenze, via S. Domenico, 107-109, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Esaminata la documentazione presentata dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Lactogenina » confetti, registrata al n. 19 in data 20 maggio 1943, a nome della ditta Istituto biologico Dessy di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6641)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Colebina » della ditta Liri medica, in Genova-Rivarolo. (Decreto di revoca n. 4774/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 luglio 1960, con il quale venne registrata al n. 12142 la specialità medicinale denominata « Colebina » confetti, a nome della ditta Liri medica, con sede in Genova-Rivarolo, via alla Croce Rosa, 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio nazionale di biocromoterapia Labiocrom, con sede in Genova, via Francia, 7;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Colebina » confetti, registrata al n. 12142 in data 14 luglio 1960, a nome della ditta Liri medica, con sede in Genova-Rivarolo, via alla Croce Rosa, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6646)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 23 marzo 1976, n. 152, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore dell'industria estrattiva delle partecipazioni statali, particolarmente importante in quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore dell'industria estrattiva delle partecipazioni statali è chiamato a far parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Grosseto, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, dalle leggi 12 luglio 1951. n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(6556)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo;

Viste le dimissioni del sig. Mario Bona da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Vista la nota del 2 aprile 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il sig. Arturo Lattanzi in sostituzione del sig. Mario Bona, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Arturo Lattanzi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Mario Bona, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6562)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1976.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1972, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione del predetto istituto;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, i signori:

Carlizzi dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Rossi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Costantini dott. Guglielmo, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Pellegrino dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Cicalese dott. Alfonso, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Fornari cav. Luigi, in rappresentanza della Confederazione cooperative italiane;

D'Aquino avv. Andrea, Cantù ing. Giorgio, Zoni dott. Dino, Corno dott. Demetrio, Vitelli ing. Paolo e La Rocca dott. Lorenzo, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari vegetali;

Negroni dott. Piero, Levi Lusena rag. Silvio e Migliorini dott. Claudio, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve animali.

Art. 2.

I membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6448)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 aprile 1975, n. 87, con il quale l'amministrazione provinciale di Macerata ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto iniziale della strada provinciale « Cervidone » dalla progressiva km 0+000 alla progressiva 1+750;

Visto il voto 11 novembre 1975, n. 624, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e agli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto iniziale della strada provinciale « Cervidone » dell'estesa di km 1+750 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Cingoli (Macerata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(6519)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1976.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada e declassificazione di un altro tratto dismesso in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 luglio 1972, n. 78/28, con il quale l'amministrazione provinciale di Piacenza ha chiesto:

a) la classificazione tra le provinciali del nuovo tratto di strada costruito in variante « dal bivio strada statale n. 10 Padana inferiore per San Nazzaro d'Ongina al confine con la provincia di Milano, in mezzeria delle campate 33 e 34 del nuovo ponte sul fiume Po, della strada provinciale San Nazzaro », dell'estesa di km 0+420;

b) la declassificazione a comunale del tratto stradale dismesso della strada provinciale succitata « dal bivio con la strada statale n. 10 Padana inferiore al Piede in golena dell'argine demaniale di accesso al vecchio ponte » dell'estesa di km 0+190;

Visto il voto 2 aprile 1974, n. 183, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la variante della strada provinciale sopra descritta può essere classificata provinciale e che il tratto di strada dismesso può essere declassificato dalle provinciali e classificato comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014:

1) il tratto di strada, costruito in variante della strada provinciale San Nazzaro compreso « dal bivio strada statale n. 10 Padana inferiore per San Nazzaro d'Ongina al confine con la provincia di Milano in mezzeria delle campate 33 e 34 del nuovo ponte sul fiume Po », dell'estesa di km 0+420, è classificato provinciale;

2) il tratto stradale della strada provinciale stessa dismesso a seguito della costruzione della variante succitata, dell'estesa di km 0+190, cessa di appartenere alla categoria delle strade provinciali ed è classificato comunale, entrando a far parte nel novero delle strade del comune di San Nazzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(6520)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1976.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Venezia;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Venezia, approvato con decreto ministeriale 7 agosto 1975;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia, formulata con deliberazione 26 novembre 1975, n. 498;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Venezia per l'anno 1976 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Giammarco dott. Paolo;
2) Tommaseo Ponzetta avv. Aldobrando;
3) Gatto cav. uff. Ferruccio;
4) Pasti dott. Camillo;
5) Torelli dott. Alberto.

Membri supplenti:

1) Soldati dott. Italo;
2) Zaffalon Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(6447)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Como ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	10.087
Salariati fissi:		
comuni	»	7.767
qualificati	»	8.622
specializzati	»	9.471

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6412)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Cosenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	9.077
Salariati fissi:		
comuni	»	6.781
qualificati	»	7.609
specializzati	»	8.424

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6410)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Cuneo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . . . L. 9.192

Salariati fissi:

comuni . . . » 7.144
qualificati . . . » 7.958
specializzati . . . . » 8.773

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6411)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1976 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'articolo 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1976, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1976 nella provincia di Mantova ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . L. 9.290

Salariati fissi:

comuni . . . . » 7.196
qualificati . . . . » 8.141
specializzati . . . . » 9.211

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6371)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1976.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 novembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza, con effetto dal 1° luglio 1975;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore chimico e dei fertilizzanti operanti in provincia di Potenza, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6721)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 84;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di L'Aquila presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Antonucci dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Ciccarella geom. Mario, rappresentante del genio civile;

Masci dott. Aldo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Angelis dott. Angelo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bellini Paolo, Caroccia Edoardo, Mancini Guido, De Filippo Loreto, Juliano Italo, Palozzi Narciso e Pellerucci Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Turilli rag. Osvaldo, Ruggeri Fernando, Marsili ingegnere Beniamino e De Cataldo ing. Ennio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Di Benedetto Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(6629)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Rettifiche al decreto ministeriale 30 dicembre 1975, concernente l'approvazione delle tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 dicebre 1975, con il quale sono state approvate le tabelle provvisorie contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni da valere fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante « Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza »;

Rilevata la necessità di apportare rettifiche a seguito di constatate inesattezze nei nomi delle sostanze e delle specialità medicinali soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui agli allegati al decreto ministeriale 30 dicembre 1975;

Decreta:

Salve ed impregiudicate tutte le modifiche che saranno apportate in sede di revisione definitiva, sono approvate le seguenti modifiche alle inesattezze nei nomi delle sostanze e delle specialità medicinali di cui agli allegati al decreto ministeriale 30 dicembre 1975:

La voce « clorazepam » è corretta in « clonazepam ».

I nomi delle seguenti specialità medicinali sono così corretti:

Bidormol in Bidormal;
Dormil in Dormyl;
Supponeril in Supponeryl Theraplix;
Sedocar in Sedocor;
Hydantol in Hydantal;
Nefurina ipotensiva in Mefurina ipotensiva;
Lircapil in Lircapyl;
Quadro Nox in Quadronox;
Quetan in Quietan;
Asmodesina in Asmosedina;
Clymarale in Clym orale;
Aricordil in Aricodil;
Sedorin in Sedorina omikron;
Bronchenolo Midy in Sciroppo bronchenolo;
Solvospan in Solvospam;
Viasin in Viansin;
Tenitron in Tenitran S;
Trivita in Tri;
Cevauxol in Levanxol;
Distonilm in Distonium;
Mecropor in Meprocor;
Seocardina in Sedocardina.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(6725)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto;

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6825)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Valentini Aldo, notaio in Lecce, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 20 luglio 1976.

(6660)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1976, registro n. 13 Giustizia, foglio n. 45, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto dall'avv. Augusto Vito, avverso l'esclusione dal concorso per la nomina a direttore di segreteria del consiglio dell'ordine forense di Roma.

(6579)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 79-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « A. Alioto » di A. Testa S.r.l., in Genova, via Ippolito d'Aste, 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 79-GE » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Genova.

(6577)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Riviera del Garda Bresciano » e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Riviera del Garda Bresciano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Riviera del Garda Bresciano » è riservata ai vini rosso e chiaretto che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni, presenti nei vigneti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Groppello (nei tipi Gentile, Groppellone e Mocasina): 30-60 %;
Sangiovese: 10-25 %;
Barbera: 10-20 %;
Berzamino (Marzemino): 5-30 %.

Possono concorrere alla produzione di detto vino congiuntamente o disgiuntamente, anche le uve provenienti dai vitigni: Trebbiano, Nebbiolo, Schiava, Cabernet Franc per un massimo complessivo del 10 %.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Limone sul Garda - Tremosine - Tignale - Gargniano - Capo Valle - Idro - Treviso Bresciano - Provaglio Val Sabbia - Sabbio Chiese - Vobarno - Toscolano Maderno - Gardone Riviera - Salò - Roè Volciano - Villa Nuova sul Clisi - Gavardo - San Felice del Benaco - Puegnago - Muscoline - Manerba del Garda - Polpenazze - Moniga del Garda - Sogliano del Lago - Cavalgese della Riviera - Padenghe del Garda - Bedizzole - Lonato - Desenzano del Garda - Pozzolengo - Sirmione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti pedecollinari e collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 350 metri s.l.m. e con esclusione di terreni pianeggianti umidi.

I sistemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' sclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso, a condizione che sia effettuata in modo da non alterare la tipicità del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Riviera del Garda Bresciano » rosso e chiaretto, non deve essere superiore a q 125 per ettaro di vigneto in coltura principale pura. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e, comunque, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, nell'ambito del territorio della provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche, tra cui la pratica della rifermentazione tipo « governo uso toscano » da effettuare con l'osservanza delle vigenti disposizioni.

Per la produzione del vino « Riviera del Garda Bresciano » chiaretto, la vinificazione deve essere eseguita con breve macerazione delle parti solide.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 nella misura del 10 % del volume.

Art. 6.

I vini «Riviera del Garda Bresciano» rosso e chiaretto, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«*Riviera del Garda Bresciano*» *rosso*:

colore: rosso rubino intenso brillante;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«*Riviera del Garda Bresciano*» *chiaretto*:

colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: delicato gradevole;
sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo e che ricorda la mandorla amara;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Riviera del Garda Bresciano» rosso che abbia una gradazione alcoolica complessiva naturale di gradi 11,5, qualora venga invecchiato per almeno un anno ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di gradi 12, può portare in etichetta la qualificazione «Superiore».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Riviera del Garda Bresciano» rosso e chiaretto, è consentita l'aggiunta di eventuali specificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, nonché di indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

E' vietato, invece, l'uso di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini «Riviera del Garda Bresciano» rosso e chiaretto, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile, comunque obbligatoria per il rosso superiore.

(6523)

Approvazione dei caratteri tipici e degli indirizzi di miglioramento della razza ovina Comisana

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976 sono stati approvati i caratteri tipici e gli indirizzi di miglioramento della razza ovina Comisana.

(6582)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentotto società cooperative

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro Monterosa - già Edera, in Napoli, costituita per rogito Triola in data 9 marzo 1948, rep. n. 1407, reg. soc. n. 190/1948;

2) società cooperativa edilizia Partenopea, in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Orsi in data 24 aprile 1964, rep. n. 8400, reg. soc. n. 473;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Labor, in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Sivilia in data 9 dicembre 1964, rep. n. 29131, reg. soc. n. 30;

4) società cooperativa edilizia La Fiorente, in Avellino, costituita per rogito Sessa in data 28 novembre 1950, repertorio n. 4593/2240/519, reg. soc. n. 558;

5) società cooperativa agricola S. Isidoro (C.A.S.I.), in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 27 gennaio 1965, rep. n 859, reg soc. n. 982;

6) società cooperativa di produzione e lavoro muratori l'Avvenire, in Cervinara (Avellino), costituita per rogito Pasquale Clemente in data 3 giugno 1956, rep. n. 8963, reg. soc. n. 684;

7) società cooperativa agricola Fontanarosa, in Fontanarosa (Avellino), costituita per rogito de Feo in data 4 ottobre 1967, rep. n. 12066, reg. soc. n. 142;

8) società cooperativa agricola intercomunale progresso Montorese, in Montoro Inferiore, frazione Piano (Avellino), costituita per rogito Forte in data 27 novembre 1966, rep. n. 995, reg. soc. n. 1044;

9) società cooperativa edilizia Concordia, in Benevento, costituita per rogito Barricelli in data 5 febbraio 1968, repertorio n. 59640/6710, reg. soc. n. 649;

10) società cooperativa agricola Cerza Giacobbe, in Benevento, costituita per rogito Maiatico in data 18 ottobre 19[illegible], rep. n. 7896/4934, reg. soc. n. 375;

11) società cooperativa agricola Progresso di Castelvetere Valforte, in Castelvetere Valforte (Benevento), costituita per rogito De Napoli in data 17 ottobre 1963, rep. n. 6002, registro soc. n. 513;

12) società cooperativa agricola La S. Giorgio tra proprietari, affittuari e mezzadri di terreni siti nel comune di S. Giorgio del Sannio, già La S. Giorgio, in S. Giorgio del Sannio (Benevento), costituita per rogito De Nisco in data 24 settembre 1960, rep. n. 4857, reg. soc. n. 403;

13) società cooperativa di produzione e lavoro La S. Pietro di Roma, in Casal di Principe (Caserta), costituita per rogito Coppola in data 10 gennaio 1960, reg. soc. n. 3;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Fiorenzo Cimenti, in Curti (Caserta), costituita per rogito Caporaso in data 21 febbraio 1953, rep. n 20867/5507, reg. soc. n. 21;

15) società cooperativa di produzione e lavoro Risveglio, in Curti (Caserta), costituita per rogito D'Alessio in data 19 febbraio 1954, rep. n 17, reg soc. n. 29;

16) società cooperativa agricola Mariano Arcieri, in Contursi (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 26 gennaio 1947, rep. n 3412, reg. soc. n. 1901;

17) società cooperativa edilizia A.C.L.I. A. Grandi, in Genova, costituita per rogito Grondona in data 11 settembre 1964, rep. n. 17248/9076, reg. soc. n. 25665;

18) società cooperativa edilizia Alcedo, in Genova-Sestri, costituita per rogito Solimena in data 10 maggio 1968, repertorio n. 193972, reg. soc. n. 27297;

19) società cooperativa edilizia dipendenti Istituto idrografico - C.E.D.I., in Genova, costituita per rogito Salina in data 8 marzo 1955, rep. n. 11324, reg. soc. n. 20688;

20) società cooperativa edilizia Guarini tra dipendenti statali e privati, in Genova, costituita per rogito Rissetto in data 19 gennaio 1963, rep. n. 17018, reg. soc. n. 24710;

21) società cooperativa edilizia Esperia Seconda, in Genova-Sestri, costituita per rogito Bonanni in data 27 settembre 1967, rep. n. 17045, reg. soc. n. 26989;

22) società cooperativa edilizia Val D'Astico, in Genova-Pontedecimo, costituita per rogito Ansaldo Rocco in data 2 marzo 1962, rep. n. 30138, reg. soc. n. 24291;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Impianti Savio - S.C.R.L., in Isola del Cantone (Genova), costituita per rogito Ghigliotti in data 26 febbraio 1957, rep. n. 6403, registro soc. n. 21782;

24) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa di pulizia e disinfestazione, in Imperia-Oneglia, costituita per rogito Temesio in data 20 ottobre 1967, rep. n. 5485, reg. società n. 845;

25) società cooperativa edilizia Etna, in La Spezia, costituita per rogito Paglianti in data 29 marzo 1963, rep. n. 3934, reg. soc. n. 1816;

26) società cooperativa edilizia CO-FER, in Savona, costituita per rogito Franchi in data 17 maggio 1963, rep. n. 41473, reg. soc. n. 3675;

27) società cooperativa edile Mahonia, in Savona, costituita per rogito Firpo in data 30 dicembre 1964, rep. n. 28313, reg. soc. n. 3849;

28) società cooperativa edificatrice Deca, in Firenze, costituita per rogito Emanuele Calogero in data 3 marzo 1955, rep. n. 13524, reg. soc. n. 12568;

29) società cooperativa edificatrice S. Urbano, in Firenze, costituita per rogito Nizzi Nuti in data 25 maggio 1962, repertorio n. 9240, reg. soc. n. 15768;

30) società cooperativa edificatrice Mezzana, in Prato (Firenze), costituita per rogito Balestri in data 18 dicembre 1963, rep n 30060, reg soc. n. 16866;

31) società cooperatvia edificatrice pubblici dipendenti Vaiano, in Vaiano (Firenze), costituita per rogito Chiurazzi in data 20 novembre 1963, rep. n. 16922, reg. soc. n. 16741;

32) società cooperativa edilizia lucchese I Pascoli, in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 25 maggio 1965, rep. n. 78118, reg. soc. n. 4054;

33) società cooperativa edilizia lucchese Il Monte, in Lucca, costituita per rogito Bertoni in data 26 aprile 1965, rep. n. 77642, reg. soc. n. 4031;

34) società cooperativa di produzione e lavoro muratori S. Lorenzo di Moriano, in San Lorenzo di Moriano di Lucca, costituita per rogito Micheloni in data 21 settembre 1940, repertorio n. 1620, reg. soc. n. 1527;

35) società cooperativa edilizia Marina, in Massa (Massa Carrara), costituita per rogito Maneschi in data 5 settembre 1964, reg soc. n. 1676;

36) società cooperativa di produzione e lavoro Boscaioli di Prataccio, in Prataccio di Piteglio (Pistoia), costituita per rogito Arcangeli in data 29 marzo 1957, rep. n. 12358, registro soc. n. 1442;

37) società cooperativa agricola Cooperativa braccianti agricoli ed operai edili di Campiglia d'Orcia, già anonima Cooperativa braccianti agricoli di Campiglia d'Orcia, in Campiglia d'Orcia di Castiglion d'Orcia (Siena), costituita per rogito Furati in data 29 luglio 1945, rep. n. 10279, reg. soc. n. 96;

38) società cooperativa avicunicola Campania Felix società coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Antonio Triola in data 18 marzo 1969, rep. n. 202338, reg. soc. n. 275.

(6578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 7 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	847,50	847,50	847 —	847,50	847,25	847,50	847,40	847,50	847,50	847,50
Dollaro canadese	866,10	866,10	866 —	866,10	865,95	866,15	865,90	866,10	866,10	866,10
Franco svizzero	346,80	346,80	346,40	346,80	346,90	346,80	346,95	346,80	346,80	346,80
Corona danese	138,18	138,18	138 —	138,18	137,85	138,15	138 —	138,18	138,18	138,20
Corona norvegese	152,85	152,85	152,50	152,85	152,80	152,80	152,90	152,85	152,85	152,85
Corona svedese	191 —	191 —	190,25	191 —	190,50	190,95	190,67	191 —	191 —	191 —
Fiorino olandese	310,34	310,34	310 —	310,34	309,80	310,30	310,12	310,34	310,34	310,35
Franco belga	21,361	21,361	21,3250	21,361	21,30	21,35	21,365	21,3610	21,3610	21,35
Franco francese	179,23	179,23	178,90	179,23	179,10	179,20	179 —	179,23	179,23	179,25
Lira sterlina	1461,20	1461,20	1458,50	1461,20	1459,80	1461,30	1461,10	1461,20	1461,20	1461,20
Marco germanico	328,80	328,80	328,70	328,80	328,65	328,80	328,90	328,80	328,80	328,80
Scellino austriaco	46,08	46,08	46 —	46,08	45,95	46,05	46,02	46,08	46,08	46,10
Escudo portoghese	27,71	27,71	27,60	27,71	27,60	27,70	27,45	27,71	27,71	27,70
Peseta spagnola	12,49	12,49	12,48	12,49	12,46	12,50	12,4825	12,49	12,49	12,50
Yen giapponese	2,82	2,82	2,84	2,82	2,82	2,82	2,8228	2,826	2,826	2,82

Media dei titoli del 7 giugno 1976

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,025
» 5 % (Città di Trieste)	91,150
» 5 % (Beni esteri)	90,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,600
» 5,50 % » » 1968-83	82,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,950
» 9 % » » 1975-90	92,175

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,075
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,45
Dollaro canadese	866 —
Franco svizzero	346,875
Corona danese	138,09
Corona norvegese	152,875
Corona svedese	190,885
Fiorino olandese	310,23
Franco belga	21,363
Franco francese	179,115
Lira sterlina	1461,15
Marco germanico	328,85
Scellino austriaco	46,05
Escudo portoghese	27,58
Peseta spagnola	12,486
Yen giapponese	2,824

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 344, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 7 novembre 1970 dal sig. Castellotti Anselmo, residente a Calvisano (Brescia), avverso la decisione della Corte dei conti 14 novembre 1969, n. 27911, con la quale venne respinto il ricorso giurisdizionale dallo stesso proposto contro il decreto ministeriale 21 febbraio 1965, n. 1480772, che negava al ricorrente il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6573)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 338, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 9 aprile 1970 dalla sig.ra Gobbetti Martina vedova di Pacenti Emilio, residente a Senigallia (Ancona), avverso il decreto ministeriale 23 settembre 1969, n. 2387655, con il quale alla medesima veniva negato il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6574)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 340, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 29 novembre 1971 dalla sig.ra Pace Maria vedova di Bonora Gino, residente a Caerano S. Marco (Treviso), avverso la decisione della Corte dei conti 20 luglio 1951, n. 175806, con la quale venne respinto il ricorso giurisdizionale dalla stessa proposto contro il decreto ministeriale 6 marzo 1943, n. 979598, che negava alla ricorrente il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6575)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 343, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 4 ottobre 1969 dal sig. Del Vecchio Luigi, residente in Trieste, avverso il decreto ministeriale 27 gennaio 1969, n. 2356981, con il quale al medesimo, già titolare di pensione di guerra di ottava categoria per infermità dentaria, venne negato il diritto a trattamento pensionistico per affezione polmonare, in quanto non riconosciuta dipendente da evento bellico.

(6571)

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 342, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 18 agosto 1967 dal sig. Rumolo Giuseppe, residente in Auletta (Sassari), avverso il decreto ministeriale 22 ottobre 1966, n. 2218281, che negava al ricorrente il diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(6572)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1976, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 150, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 4 settembre 1973 dal sig. Buscema Mario, capo tecnico principale nella carriera del personale tecnico dell'esercizio, branca « coltivazioni tabacchi », dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avverso il decreto ministeriale 7 maggio 1973, n. 00/31116, limitatamente alla parte che nega il diritto all'equo indennizzo e al rimborso delle spese di cura per talune infermità con lo stesso decreto riconosciute dipendenti da causa di servizio.

(6580)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Monza

Con deliberazione della giunta regionale 10 febbraio 1976, n. 2059, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Monza (Milano) adottata con deliberazione consiliare 16 dicembre 1974, n. 671/56872, relativa all'area interessata alla costruzione dell'edificio ad uso scuola media di via Iseo.

(6586)

Approvazione del piano di zona del comune di Mornico al Serio

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 2972, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Mornico al Serio (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6590)

Approvazione del piano di zona del comune di Vedano al Lambro

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2157, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Vedano al Lambro (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6591)

Approvazione del piano di zona del comune di Palosco

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 2920, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Palosco (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6592)

Variante al piano di zona del comune di Figino Serenza

Con deliberazione della giunta regionale 30 marzo 1976, n. 2974, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Figino Serenza (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6593)

Variante al piano di zona del comune di Brescia

Con deliberazione della giunta regionale 17 febbraio 1976, n. 2156, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Brescia.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(6594)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1976-77, di centottanta allievi ufficiali, dei quali centotrenta da assegnare al Corpo di stato maggiore e cinquanta ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione delle firme;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sui provvedimenti urgenti per l'università;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68, sulle modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1976-77 un concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale di centottanta allievi ufficiali da assegnare:

centotrenta al Corpo di stato maggiore;
cinquanta ai Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;
b) preparazione agli esami e prove attitudinali;
c) prove di concorso consistenti in:

una prova orale di matematica;
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alla preparazione e alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nella terza decade del mese di agosto 1976 e saranno protratte adeguatamente nei mesi di settembre e ottobre 1976 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1954.

B) Siano celibi o vedovi senza prole.

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare.

D) Abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di licenza liceale della Scuola europea;
diploma di istituto tecnico nautico;
diploma di istituto tecnico industriale;
diploma di istituto tecnico per geometri;
diploma di istituto tecnico commerciale;
diploma di istituto tecnico agrario;
altri titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di ingegneria.

E) Abbiano il consenso dei genitori che esercitano la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni.

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale.

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;

2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 700, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. La busta recante il timbro suddetto viene acclusa alla pratica.

Nel caso di allievi del collegio navale F. Morosini di Venezia, la domanda potrà essere inoltrata tramite il comando del collegio stesso; nel caso di militari alle armi, la domanda dovrà essere inoltrata tramite il comando del Corpo da cui dipendono. In tali casi fa fede la data della lettera di trasmissione del comando; tale lettera, o sua fotocopia, viene acclusa alla pratica.

Per i concorrenti minorenni la domanda dovrà essere vistata dai genitori che esercitano la potestà o dal tutore.

Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in carta libera dei genitori o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1) All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello **Stato**;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può

essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare il voto complessivo riportato. Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla seconda classe;

d) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 700.

2) I candidati collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'anno accademico i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana e di stato libero in carta da bollo da L. 700, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto;

b) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

c) atto di assenso (in carta da bollo da L. 700) dei genitori che esercitano la potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se il concorrente è minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto, deve essere redatto dal sindaco) (allegato *C*).

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguono l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini della ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporranno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non saranno presenti al momento dello appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto stesso.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale.

2) I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che nella mezzanotte del giorno 27 agosto 1976 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 28.

3) Il giudizio di idoneità o non idoneità, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati non idonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in accademia per il periodo necessario per essere sottoposti alle prove attitudinali, per la preparazione e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso fruirà della guida di docenti dell'Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisico-matematiche.

Il giudizio di idoneità o non idoneità del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) Prova orale di matematica (per il programma di esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) Prova orale facoltativa di lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; quindi ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

c) Le prove di concorso si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

Presidente:

un capitano di vascello.

Membri fissi:

un ufficiale superiore;
un ufficiale superiore.

Membri aggregati con diritto a voto:

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a quattro per ogni singola materia d'esame.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente la prova obbligatoria, coloro cioè che avranno riportato un punto non inferiore a 10/20, saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito l'idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella ».

A parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (genio navale e armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della prima classe del corso normale della Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Gli ammessi all'Accademia navale saranno assoggettati, per l'intera durata del corso normale, alle norme previste dallo statuto e dal regolamento interno dell'Accademia stessa.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1) Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi Marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti allo estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 10.000 (diecimila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato, per i giovani che avranno vinto il concorso.

2) Durante il periodo di permanenza nell'istituto per la visita medica, la preparazione e per le prove attitudinali e gli esami, l'Accademia navale provvederà per l'alloggio, il vitto e per la somministrazione in uso di un corredo ridotto fissato dal comando, da restituirsi totalmente in caso di mancata ammissione.

3) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Capitolo III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per la ammissione è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno:
statura m 1,61, perimetro toracico m 0,80;

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno:
statura m 1,62, perimetro toracico m 0,81;

per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno:
statura m 1,63, perimetro toracico m 0,81.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo otto denti, compreso un incisivo od un canino. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi e che costituiscano una appariscente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 millimetri di Hg per la massima ed i 95 mm di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali lo « Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.

Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali della Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudo-isocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè l'astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso guidizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'istituto prima dell'ammissione definitiva in accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della prima e seconda classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, ultima delle quali la legge 27 febbraio 1974, n. 68, agli allievi della prima e seconda classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario (allegato *D*); al termine della seconda classe detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del comando dell'istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero così suddiviso:

metà corrisposto per contanti agli allievi;

metà depositato su apposito libretto di risparmio.

Detto assegno non è dovuto per i corsi che si ripetono.

2) Dalla somma depositata sul libretto di risparmio sono detratte le « spese ordinarie » concernenti il concorso all'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti agli allievi per la loro istruzione nonchè per la manutenzione del vestiario.

Per l'anno accademico 1976-77 l'ammontare delle spese suddette è fissato in L. 96.000. Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte al termine della seconda classe.

3) Sono, altresì, detratte mensilmente dall'importo depositato sul libretto di risparmio le spese di carattere straordinario.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono:

a) al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

b) al rinnovamento dei capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

c) all'acquisto di strumenti scientifici, regoli calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

d) al pagamento di rotture o perdite di materiale per negligenza.

Le eventuali eccedenze, rispetto al fondo accantonato, delle spese di carattere straordinario, sono a carico delle famiglie degli allievi. Nel caso in cui l'assegno giornaliero non sia dovuto (ripetizione dei corsi) le famiglie saranno chiamate a sostenere

l'onere della permanenza degli allievi nell'istituto, relativo alle « spese ordinarie » e « straordinarie » specificate ai punti precedenti.

4) L'eventuale rimanenza risultante sul libretto di risparmio sara utilizzata per la prima vestizione all'atto della nomina ad aspirante.

5) Sono a carico delle famiglie le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

6) Le famiglie degli allievi dovranno versare in unica soluzione la somma intangibile di L. 30.000 all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della terza classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

7) Le rimesse in denaro relative alle spese di cui ai precedenti paragrafi 3), 5) e 6), dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale n. 22/11371 intestato alla Accademia navale - Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio d'ogni anno accademico.

Art. 24.
Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta (allegato *B*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.
Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) la differenza attiva depositata sull'apposito libretto di risparmio verrà versata in tesoreria a favore dell'erario; l'eventuale eccedenza passiva verrà rimborsata a cura delle famiglie degli allievi o di chi su di essi esercita la potestà e successivamente versata in tesoreria a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo stabiliti dal comando dell'istituto.

Il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

a) siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

b) rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

c) fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 26.
Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della seconda classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina in servizio permanente effettivo.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'istituto.

All'atto della nomina ad ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà accreditata all'interessato. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

Capitolo V

Art. 27.
Programma dell'esame orale di ammissione

La prova dell'esame di ammissione verterà sul programma di matematica di seguito specificato:

Algebra:

1) Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2) Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.

3) Identità ed equazioni. Equazioni di primo grado ad una incognita.

4) Disequazioni.

5) Sistemi di equazioni. Grado di un sistema di equazioni. Sistemi di equazioni di primo grado in due incognite o riconducibili a queste.

6) Estrazione di radice n:ma nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica). Calcolo dei radicali nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo. Potenze con esponente razionale dei numeri reali positivi.

7) Equazioni di secondo grado. Formula risolutiva. Relazioni tra i coefficienti e le soluzioni di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio. Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di secondo grado.

8) Equazioni di grado superiore al secondo. Equazioni razionali fratte. Equazioni irrazionali.

9) Sistemi di disequazioni razionali intere e fratte. Sistemi misti. Disequazioni razionali ed irrazionali letterali.

10) Potenza con esponente razionale e relative proprietà. Potenza con esponente reale e relative proprietà. La funzione esponenziale e la funzione potenza. La funzione logaritma e le sue proprietà.

11) Equazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche.

Geometria:

1) Geometria del piano.

Postulati, teoremi, leggi delle inverse. Gli angoli. Rette parallele e rette perpendicolari. I triangoli: punti notevoli, uguaglianza, similitudine. I parallelogrammi. La circonferenza, angoli alla circonferenza, arco capace. Poligoni inscritti e circoscritti. Equivalenza di figure piane. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Luoghi geometrici. Costruzioni con riga e compasso.

2) Geometria dello spazio.

Rette e piani nello spazio, parallelismo, perpendicolarità, rette sghembe. Angolo di due rette, angolo fra retta e piano, angolo di due piani. Diedri, triedri, angoloidi; principali proprietà dei triedri. Superficie cilindrica, conica, sferica. Luoghi geometrici (piano asse, piani bisettori).

3) Risoluzione di semplici problemi di geometria sintetica del piano e dello spazio atti a sviluppare l'intuizione geometrica.

Programma di trigonometria:

1) Misure degli angoli e degli archi circolari. Ascisse dei punti su una retta o su una circonferenza; coordinate dei punti di un piano.

2) Definizioni e prime proprietà delle funzioni goniometriche. Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco e di archi legati da particolari relazioni.

3) Le formule di addizione, di moltiplicazione, di divisione e di prostaferesi.

4) Identità ed equazioni trigonometriche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1976

Il Ministro per la difesa
FORLANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1976
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 7

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione
(in carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritta)

RACCOMANDATA

Al comando dell'Accademia navale - LIVORNO

Il sottoscritto (1) . . di . . e di . . . domiciliato a . . . (c.a.p. . .) provincia di . . via . . n. . . nato a . . provincia di . . il . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1976-77.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . conseguito nell'anno . . presso l'istituto . . di .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . che dovrà sostenere nella sessione estiva del corrente anno presso l'istituto . . di . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . ;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda una dichiarazione in carta libera dei genitori (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla prima classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che in essa è stabilito.

Data, .

Firma

(per esteso e leggibile)

. . .
(firma leggibile dei genitori che esercitano la potestà o del tutore se il candidato è minorenne)

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato maggiore - Corpi tecnici (genio navale e armi navali). La preferenza espressa non vincola in alcun modo la amministrazione avendo per essa solo uno scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio e indirizzo.
Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

ALLEGATO *B*

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 3 della notificazione per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia navale (in carta libera (1), possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, i sottoscritti (il sottoscritto) . . . . . domiciliati (domiciliato) a . . . . (c.a.p. . .) via . . . . . . n. . . si obbligano (si obbliga) personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1976 per l'ammissione alla prima classe del corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per l'anno 1976 a pagare per il loro figlio (o pupillo) . . . . (2):

a) l'eventuale eccedenza di spesa di cui all'art. 23, paragrafo 3, del bando di concorso;

b) la somma di L. 30.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non li (lo) esime dal puntuale pagamento di quanto eventualmente dovuto secondo il precedente punto *a*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dell'art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, si obbligano (si obbliga) a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassero debitori (risultasse debitore), in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

Data, ...

Firma
. . . .
(per esteso e leggibile)

---

(1) Dopo la notifica dell'esito positivo del concorso l'atto di sottomissione va rinnovato, con altro analogo in carta da bollo da L. 700, autenticato dal notaio o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco e registrato presso l'ufficio del registro.

(2) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

ALLEGATO *C*

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minore
su carta bollata da L. 700 rilasciato dal sindaco)

Comune di . . . .

L'anno . . . mese di . . . sono comparsi davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (1) . . . . del minorenne (2) . . . . i quali, per secondare la di lui inclinazione, acconsentono possa contrarre a tempo debito lo arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi.

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome indicando se sono genitori o se è tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

ALLEGATO *D*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Ancorette per camisacci	n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie	n.	2	—	—	2
Asciugamani di cotone	n.	4	—	—	4
Asciugamani da bagno in spugna	n.	2	—	—	2
Berretto bianco per divisa fatica	n.	1	—	1	2
Berretto bianco per divisa ordinaria con foderina di plastica	n.	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria	n.	—	—	1	1
Borsa di pulizia	n.	1	—	—	1
Borsa porta libri	n.	1	—	—	1
Borsa da viaggio	n.	—	1	—	1
Borsellino di pelle	n.	1	—	—	1
Bretelle	n.	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica	n.	8	—	—	8
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria	n.	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria	n.	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva	n.	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società	n.	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki	n.	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica	n.	2	—	—	2
Calzone panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica	n.	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria	n.	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki	n.	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica	n.	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria	n.	—	4	—	4
Camicie da società	n.	—	1	—	1
Camicie di cotone per divisa da fatica	n.	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara	n.	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca	n.	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa fatica	n.	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Cappotto impermeabile	n.	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni	n.	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino	n.	—	1	—	1
Colletti per camicie da società	n.	—	2	—	2
Colletti per camicia di plastica	n.	—	3	3	6
Cordoni bianchi	n.	2	—	—	2
Coperte di lana (*)	n.	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	n.	—	1	—	1
Cravattina da società	n.	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	n.	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria	n.	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi	n.	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara	n.	—	—	1	1
Federe di cotone per guanciali	n.	4	—	—	4
Foderette bianche per berretto divisa ordinaria	n.	—	—	3	3
Forbici per unghie	n.	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe	n.	—	2	—	2

(*) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe	Da distribuire durante il 1° trimestre	Da distribuire all'inizio del periodo estivo	Totale colonne 2, 3 e 4
1		2	3	4	5
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo classe	n.	3	—	—	3
Gemelli per polsini	p.	—	1	—	1
Giarrettiere	p.	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	p.	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi	p.	2	—	—	2
Lenzuola di cotone ad una piazza	n.	5	—	—	5
Lucchetto per cassetta personale	n.	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato	n.	1	—	—	1
Maglie sportive	n.	2	—	—	2
Maglie sovrapelle	n.	3	—	—	3
Maglie di lana turchina	n.	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco	n.	—	4	—	4
Mutande di cotone	n.	5	—	3	8
Mutandine da bagno	n.	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia navale	n.	1	—	1	2
Numeri d'argento	n.	—	2	—	2
Nodi piani	n.	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria	n.	—	1	—	1
Pettine	n.	1	—	—	1
Sandali in plastica	n.	1	—	—	1
Pigiama	n.	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali)	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	p.	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa	p.	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	p.	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita	p.	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	p.	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting	p.	—	—	1	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	n.	1	—	—	1
Spazzolino per unghie	n.	1	—	—	1
Spazzola per capelli	n.	1	—	—	1
Spazzola per panni	n.	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	2 (*)	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	p.	—	1 (*)	—	1
Stellette in metallo	p.	—	2 (*)	—	2
Tenute di macchina	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro	n.	—	1	1	2
Uose di tela bianca	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(*) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(6110)

Concorso per l'ammissione di ottantaquattro allievi alla Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1976-77.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1969, n. 240, concernente il trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1976-77 un concorso per l'ammissione di ottantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del corpo sanitario della Marina e nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario della Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del servizio veterinario dell'Esercito.

Il concorso è bandito:

per esami, per l'ammissione al primo anno di ognuno dei predetti corsi;

per titoli ed esami, per l'ammissione al secondo e terzo anno dei soli corsi per la nomina ad ufficiale medico in servizio permanente effettivo.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

quaranta ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito di cui:

trentacinque per la facoltà di medicina e chirurgia così distribuiti:

ventinove al primo anno della facoltà;

tre al secondo anno della facoltà;

tre al terzo anno della facoltà;

cinque al primo anno della facoltà di farmacia;

venti al corso del corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

diciotto al corso del corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del servizio veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Nell'ambito del servizio sanitario dell'Esercito i posti per qualsiasi causa non ricoperti in un corso della facoltà di medicina e chirurgia potranno essere devoluti agli altri corsi della medesima facoltà sulla base delle graduatorie di merito.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in una altra Forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due Forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa forza armata e per più corsi di diverse forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il servizio sanitario dell'Esercito, presso la scuola di sanità militare di Firenze;

per il corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il servizio veterinario dell'Esercito, presso la scuola del servizio veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del servizio sanitario dell'Esercito e del corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in farmacia presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del servizio veterinario dello Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso la Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, o di cinque anni, per gli iscritti alle facoltà di farmacia e veterinaria.

I giovani ammessi direttamente al secondo e terzo anno dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia dovranno invece completare gli studi per il conseguimento della laurea e rispettiva abilitazione nel periodo massimo rispettivamente di sei o cinque anni.

E' facoltà del Ministro per la difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dalla ammissione all'Accademia, per gli iscritti al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia (di sette o sei anni per gli iscritti rispettivamente al secondo o terzo anno di tale facoltà) o di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonchè aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del servizio veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto all'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo, secondo e terzo anno dei corsi dell'Accademia i cittadini, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni: 1955, 1956, 1957, 1958 e 1959, se concorrenti al primo anno; anche nell'anno 1954, se concorrenti al secondo anno; anche nell'anno 1953, se concorrenti al terzo anno, ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini della ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui sia stata accertata l'onorabilità, secondo il giudizio del Ministro per la difesa;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle Accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1976, il titolo di studio valido per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, di farmacia e di medicina veternaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) abbiano superato, prima delle prove di esame, se concorrenti all'ammissione al secondo o terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia, tutti gli esami previsti al successivo articolo 11, ultimo comma;

g) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del servizio sanitario o veterinario dell'Esercito o del corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso, nonchè i programmi degli studi compiuti. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1976, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 700, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del Corpo da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi.

Ai fini dell'accertamento del termine di trenta giorni di cui al precedente comma fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante la raccomandata di spedizione della domanda. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1976, o, per i concorrenti all'ammissione al secondo e terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia, esplicita dichiarazione di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami previsti dal successivo art. 11, ultimo comma;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) Forza armata cui si intende appartenere;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel servizio o corpo sanitario delle tre Forze armate prescelte o del servizio veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio delle prove di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonchè i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportate nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

per i concorrenti all'ammissione al primo anno dei corsi:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca);

per i concorrenti all'ammissione al terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia:

a) prova orale vertente sulle seguenti materie universitarie: anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia;

b) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

I concorrenti all'ammissione al secondo o terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia dovranno esibire, per poter sostenere le prove orali scientifiche di cui sopra, un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'istituto universitario di provenienza, comprovante l'avvenuto superamento — e le votazioni riportate — delle seguenti materie:

per i concorrenti all'ammissione al secondo anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica;

per i concorrenti all'ammissione al terzo anno di corso: biologia e zoologia generale, chimica, fisica, anatomia umana normale, chimica biologica, microbiologia.

Art. 12.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma nei locali della fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, ingresso principale della fiera stessa, alle ore 8,30 del giorno 6 settembre 1976.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta di identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno di tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche, a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame o in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 13.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione unica esaminatrice per la valutazione dei titoli e degli esami. Tale commissione sarà composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in s.p.e., uno per ogni singola Forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in s.p.e. del servizio veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale della Aeronautica, in s.p.e., membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico o per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di 1ª classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1951 e successivi. Tale limite di età, per i concorrenti al secondo o terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia è elevato rispettivamente di uno o due anni;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera g), nella forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata da L. 700, tramite il comando del Corpo da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a)* dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 700;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l)* del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando di Corpo.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nei primi due anni tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia, è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o rafferma compete, in luogo dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 6 della citata legge, il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conserveranno tale trattamento economico, se più favorevole dell'assegno mensile di cui al sopracitato articolo, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Saranno formate graduatorie di merito, distinte per Forza armata e ruolo.

Graduatoria a parte sarà fatta per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia che concorrono al secondo o al terzo anno dell'Accademia.

1) Le graduatorie di merito dei concorrenti al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa

media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

2) I concorrenti al secondo o terzo anno dei corsi della Accademia per la facoltà di medicina e chirurgia giudicati idonei alla visita medica e che avranno superato favorevolmente le prove di esame stabilite, verranno iscritti in graduatoria in base alla media:

a) del punteggio riportato nella prova orale espresso in trentesimi;

b) del punteggio risultante dalla somma dei voti riportati negli esami sostenuti nel primo anno o nei primi due anni della facoltà di medicina e chirurgia.

A questa media, espressa in trentesimi, verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30.

A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata da L. 700) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio F. Morosini,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro per la difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 700 rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da L. 700) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 700;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 700) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 700 e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata da L. 700) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia o scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici, per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro per la difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al primo corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo e nel secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi unico interforze preparato dai comandi degli istituti militari di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di studi e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

I giovani ammessi direttamente al secondo o terzo anno dei corsi dell'Accademia ed iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia assumono, all'atto dell'ammissione, la qualifica di allievi.

Successivamente, superati gli esami fondamentali e facoltativi specificatamente prescritti per tali anni dal piano di studi preparato dal comando dell'Accademia ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e dopo l'accertamento del profitto tratto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, conseguono, dopo un anno di corso, la qualifica di aspiranti ufficiali, con decorrenza rispettivamente dall'inizio del terzo o quarto anno di corso, e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora non superino gli esami dopo l'anno di corso stabilito, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, salvo non intervenga, per non più di un anno, la proroga contemplata dal precitato articolo.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi unico interforze, preparato dai comandi degli istituti militari, di cui all'art. 2 del presente bando, ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università frequentata, e completato dall'apprendimento delle materie complementari militari, e dopo aver conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale e superato gli esami delle materie militari del corso complementare, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'art. 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità a quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Ai tenenti medici si applicano, ai fini dell'avanzamento al grado di capitano, le disposizioni dell'art. 1 della legge 13 dicembre 1966, n. 1111, ed ai tenenti chimici-farmacisti la norma di cui al terzo comma dell'art. 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o che in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione allo esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumendo il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumano l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari:

se ammessi al primo anno dell'Accademia, una ferma di anni due;

se ammessi direttamente al secondo anno — per l'iscrizione al secondo anno della facoltà di medicina e chirurgia — una ferma di anni uno, allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo e dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti alla facoltà di farmacia o di veterinaria.

Gli allievi invece ammessi direttamente al terzo corso della Accademia per l'iscrizione al terzo anno della facoltà di medicina e chirurgia, assumono, all'atto dell'ammissione al corso stesso, una prima ferma di anni uno allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal sesto comma dell'articolo precedente, contraggono un'altra ferma di anni uno.

Essi devono assoggettarsi parimenti, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni otto.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro per la difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Sono a carico dello Stato le spese per:

tasse universitarie, comprese quelle per il rilascio del diploma di laurea e di abilitazione e quelle per contributi di laboratorio;

acquisto di libri di testo consigliati dalle università per l'intero ciclo di studi;

somministrazione in uso degli effetti di vestiario;

assistenza sanitaria presso enti e stabilimenti militari nei confronti dei soli allievi nella misura e con le modalità previste per gli allievi delle accademie militari e con l'osservanza di quanto previsto all'art. 27 in materia di spese straordinarie;

mantenimento negli istituti militari (limitatamente ai soli allievi, qualunque sia la loro provenienza).

Sono a carico delle famiglie degli allievi le spese per esigenze di carattere personale e straordinario di cui all'art. 27.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto od in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi è attribuito un assegno giornaliero pari a quello previsto per gli allievi delle altre accademie militari.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto a un assegno mensile pari allo stipendio mensile iniziale di sottotenente o guardiamarina in servizio permanente effettivo.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali non compete la corresponsione dell'assegno giornaliero di cui al comma primo del presente articolo (vedi precedente art. 18).

Art. 27.

L'importo dell'assegno giornaliero spettante agli allievi e dell'assegno fisso mensile spettante agli aspiranti ufficiali, nonchè di una quota pari a detti assegni, del trattamento economico eventualmente dovuto a coloro che provengono dai sottufficiali, è accantonato, per metà, per i fini di cui all'art. 6, quinto comma, della legge 14 marzo 1968, n. 273, ed accreditato su un conto personale intestato a ciascun allievo o aspirante. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi ed aspiranti ufficiali.

Sullo stesso conto personale sono addebitate mensilmente le quote di spese generali, nella misura da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, le spese di carattere straordinario, nonchè, per gli aspiranti ufficiali, quelle concernenti il mantenimento degli stessi.

La quota di spese generali comprende le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militari per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Le spese di carattere straordinario si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, prestazioni medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi, interventi operatori, spese per cure medico-chirurgiche, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinno-

vamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi, pagamento per rotture o perdite per negligenza.

La differenza tra le somme spettanti di cui al primo comma e quelle dovute ai sensi del secondo comma, è mensilmente versata su apposito libretto postale al portatore, custodito dall'ente amministratore, il quale cura altresì l'accreditamento degli interessi maturati annualmente sui relativi conti personali.

Art. 28.

L'assegno spettante agli allievi ed agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze è dovuto solo durante il periodo di svolgimento dei corsi dell'Accademia, rimanendo escluso in caso di ripetizione di corso, in questa ultima ipotesi, tutte le spese che non siano dalla legge previste a carico dello Stato vengono imputate sul conto personale dello allievo o aspirante ufficiale.

Quando si verifica l'anticipata dimissione dai corsi o la interruzione definitiva degli stessi, l'eventuale eccedenza passiva dei singoli conti personali viene rimborsata all'Accademia di sanità militare interforze, per il successivo versamento in tesoreria, a cura degli interessati o di chi su di essi esercita la potestà, ferme restando quanto previsto a loro carico nei casi di rimborso di cui agli articoli 10 e 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

In caso di proscioglimento dalla ferma a norma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273, non è dovuto alcun rimborso delle spese sostenute dall'Accademia ai sensi dell'art. 7 della legge stessa. L'allievo o chi esercita su di lui la potestà è obbligato a rimborsare le sole spese di mantenimento sostenute dall'amministrazione eccedenti l'aliquota dell'assegno giornaliero accantonata sul suo conto personale. I libri di testo universitari e quelli militari acquistati a spese dello Stato e gli effetti di vestiario forniti in uso sono trattenuti presso l'Accademia.

Art. 29.

Agli interessati, all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, a cura del comando dell'Accademia, scuola o istituto presso cui si svolgono i corsi, verrà corrisposta la differenza attiva fra gli assegni accantonati e le spese sostenute in sede di liquidazione del proprio conto personale.

Art. 30.

La quota di spese generali a carico degli allievi per l'anno accademico 1976-77 è stabilita in L. 96.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 109

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione
(in carta bollata da L. 700)

Al Ministero della difesa (1)
ROMA

Il sottoscritto (2) . nato a . il . . domiciliato in . . (provincia di . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1976-77 per l'ammissione in qualità di allievo al (3) . . anno del corso di (4) . . per la nomina ad ufficiale (5) . . . . in servizio permanente effettivo.

La Forza armata di assegnazione prescelta è (6) .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esami del corrente anno scolastico) il diploma di . oppure (per i concorrenti al secondo o terzo anno di corso di medicina e chirurgia) di aver superato o di presumere di superare prima delle prove di esame tutti gli esami fondamentali prescritti per il (7) . della facoltà di medicina e chirurgia dall'art. 11 del bando;

2) di essere iscritto al distretto militare di . od ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . .;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (8) . . . . . .;

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio, presso (9) . . . . . con la qualifica di (10) . . . .;

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (11) . . . .

Unisce i documenti (12) . . . .

Il concorrente, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserva, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, ...

Firma leggibile del candidato (13)
. . . .

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato è minorenne (13) .
. . . .

(1) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare il I, II o III anno di corso.

(4) Indicare se di medicina e chirurgia, di farmacia o di veterinaria.

(5) Medico, farmacista o veterinario.

(6) Indicare la Forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(7) Indicare se per il primo anno o per i primi due anni.

(8) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato, godente di rinvio.

(9) Denominazione dell'ente: Ministero, Accademia, Reggimento, ecc.

(10) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(11) Scrivere «inglese» oppure «francese» oppure «tedesco» solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(12) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . . . . la predetta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(13) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata da L. 700, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI . . . . .

L'anno . . . mese di . . . . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il sig.) . . . . genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne . . . . . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito lo arruolamento in una delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, ...

I dichiaranti (o il dichiarante)
. . . .

Il sindaco
. . . . . .

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 21, lettera *n*), del bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze (in carta da bollo da L. 700, possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . domiciliato a . . . via . . . n. . . mi obbligo personalmente, a tenore del bando di concorso, per l'anno accademico 1976-77 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, . . Firma

. . . . .
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE PER I CONCORRENTI ALL'AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEI CORSI DELLA ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE.

I. — FISICA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: L'elettrità e sua natura;
b) sottotesi 1/*B*: Maniera di porre in evidenza le cariche elettriche - Legge di Coulomb;
c) sottotesi 1/*C*: La luce: differenti teorie sulla natura di essa, mezzi in cui può propagarsi.

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: Il magnetismo: magneti permanenti e non permanenti;
b) sottotesi 2/*B*: Rapporti tra campo elettrico e campo magnetico;
c) sottotesi 2/*C*: Il telefono. Il suono: sua natura e mezzi in cui si può propagare.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: La pila di Volta e l'elettrolisi;
b) sottotesi 3/*B*: Differenza di potenziale ed intensità della corrente. Effetti del passaggio di essa;
c) sottotesi 3/*C*: Velocità del suono dei vari mezzi: differenza tra altezza ed intensità di esso;
d) sottotesi 3/*D*: Luce bianca e luce colorata: colori dell'iride. Le lenti.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: La resistenza elettrica, legge di Ohm, effetti Joule;
b) sottotesi 4/*B*: L'elettrocalamita ed il rocchetto di Ruhmkorff: applicazioni relative;
c) sottotesi 4/*C*: Raggi catodici, anodici ed X: classificazione e differenze;
d) sottotesi 4/*D*: Velocità della luce, relazione tra colore di essa e lunghezza d'onda.

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: Differenze tra corrente continua ed alternata. Generatori adeguati per l'una e per l'altra;
b) sottotesi 5/*B*: Timbro, eco, risonanza, interferenza dei suoni;
c) sottotesi 5/*C*: Riflessione e rifrazione della luce: condizioni necessarie perchè possa avvenire l'uno o l'altro fenomeno;
d) sottotesi 5/*D*: La radioattività naturale e le sue manifestazioni.

II. — CHIMICA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze;
b) sottotesi 1/*B*: Ipotesi e legge di Avogadro;
c) sottotesi 1/*C*: Metalli e non metalli;
d) sottotesi 1/*D*: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: Legge delle proporzioni definite;
b) sottotesi 2/*B*: Legge di Boyle;
c) sottotesi 2/*C*: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico;
d) sottotesi 2/*D*: Composti del carbonio conosciuti.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: L'atomo e la sua struttura;
b) sottotesi 3/*B*: Isotopi e isobari. La valenza;
c) sottotesi 3/*C*: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione;
d) sottotesi 3/*D*: Composti dell'azoto.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo);
b) sottotesi 4/*B*: Gli idrocarburi aromatici;
c) sottotesi 4/*C*: Esempi e concetti di isomeria;
d) sottotesi 4/*D*: Cenni sugli alcoli, aldoidi e chetoni.

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali;
b) sottotesi 5/*B*: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

III. — BIOLOGIA

1) *Tesi n.* 1:

a) sottotesi 1/*A*: Vegetali ed animali caratteristiche comuni o differenze fondamentali;
b) sottotesi 1/*B*: La circolazione nei mammiferi;
c) sottotesi 1/*C*: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.

2) *Tesi n.* 2:

a) sottotesi 2/*A*: Fanorogame e crittogame;
b) sottotesi 2/*B*: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali, classificazione dei metazoi.

3) *Tesi n.* 3:

a) sottotesi 3/*A*: La sintesi clorofilliana;
b) sottotesi 3/*B*: La respirazione animale: meccanismi ed organi della medesima;
c) sottotesi 3/*C*: La nutrizione degli animali e dei vegetali.

4) *Tesi n.* 4:

a) sottotesi 4/*A*: Storia della vita sulla terra ed evoluzione organica;
b) sottotesi 4/*B*: Lo scheletro dell'uomo e degli animali;
c) sottotesi 4/*C*: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.

5) *Tesi n.* 5:

a) sottotesi 5/*A*: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale;
b) sottotesi 5/*B*: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(6757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a sei posti di operaio comune di terza categoria con qualifica di guardiano del ruolo degli operai permanenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1969, che determina la pianta organica degli operai del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Tenuto conto dei posti spettanti agli appartenenti alle categorie aventi diritto all'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo degli operai di terza categoria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a mettere a concorso quindici posti di operaio;

Ritenuto di indire nell'ambito di detta disponibilità concorsi per complessivi sei posti di operaio di terza categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di operaio comune di terza categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti.

Il concorso sarà effettuato a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 anni od agli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

3) aver conseguito la licenza di quinta elementare;

4) essere fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti al servizio per cui si concorre;

5) buona condotta;

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti, espulsi o dispensati dallo impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

8) aver ottemperato alle leggi del reclutamento militare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito al successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 700, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4, dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego.

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere le domande o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare; la firma dell'autorità consolare dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi, quello del comandante di reparto.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal terzo comma e quella mancante dell'autenticazione della firma.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei titoli e dei requisiti che il candidato intende sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito del concorso; attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati e nelle Forze armate con mansioni, proprie o affini, al servizio relativo al concorso, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare e tutti gli altri titoli e documenti professionali che si ritenga nel proprio interesse di presentare.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti per i profughi, per i cittadini deportati dal nemico;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 40 anni per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed al comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni semprechè alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, con funzioni di presidente e da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato con qualifica non inferiore a segretario.

La commissione, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo che dovrà essere conseguito dai candidati per essere riconosciuti idonei al posto cui concorrono, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati, elencando i documenti presi in esame ed attribuendo i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti, indi formerà la graduatoria di merito con l'indicazione dei punti complessivi conseguiti da ciascun candidato.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare di preferenze a parità di merito, salvo quelle relative ai servizi prestati presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o presso altre amministrazioni statali.

Di tutte le operazioni e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice sarà redatto giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Ultimata la valutazione dei titoli, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

A tal fine i candidati risultati idonei dovranno dimostrare il possesso di titoli di preferenza e di precedenza facendo pervenire al Ministero, entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni elencati al successivo art. 7.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica della commissione sanitaria provinciale;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduto in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbia già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) titolo di studio originale o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato e fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Compiuto detto periodo, gli operai che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1976
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 125

(6597)

Riduzione del limite massimo di età previsto dall'art. 4, lettera e), del bando di concorso a sei posti di operaio comune di terza categoria con qualifica di guardiano.

In conformità di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, con decreto ministeriale 16 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1976, registro n. 3, foglio n. 126, il limite massimo di età previsto per i partecipanti al concorso a sei posti di operaio comune di terza categoria con qualifica di guardiano, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1975, che rivestano una delle qualifiche indicate all'art. 4, lettera *e*), del bando (invalidi di guerra, per servizio, ecc.) è stato ridotto a 45 anni.

(6598)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di due membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 24 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1975, registro n. 4, foglio n. 114, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 24 novembre 1975, con la quale la prof.ssa Lidia Cannizzo, membro aggiunto per la stenografia della commissione esaminatrice di cui sopra, rinuncia all'incarico per motivi di salute;

Vista la lettera in data 27 novembre 1975, con la quale la prof.ssa Agata Moscato, membro aggiunto per la dattilografia della commissione esaminatrice di cui sopra, rinuncia allo incarico per motivi scolastici;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti membri aggiunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La prof.ssa Barbara Pavanetto è nominata membro aggiunto per la dattilografia e la stenografia della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità in sostituzione, delle professoresse Lidia Cannizzo e Agata Moscato, rinunciatarie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1976
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 18

(6475)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico ad un posto di tecnico-ottico-meccanico, carriera esecutiva, presso l'Istituto nazionale di ottica, in Firenze.

Si informa che è aperto un pubblico concorso per la copertura di un posto vacante di tecnico-ottico-meccanico, carriera esecutiva.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire all'ente entro quarantacinque giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni riguardanti il trattamento economico ed altre condizioni nonchè la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente.

(6606)

OSPEDALE CIVILE « SCILLESI D'AMERICA » DI SCILLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del reparto di medicina;

un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Scilla (Reggio Calabria).

(6836)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso a due posti di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(6833)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di dermatologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(6835)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di cardiologia;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 15 luglio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(6834)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radiofisioterapia;

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso-accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(6807)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di radiofisioterapia e servizio di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di radiofisioterapia e servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(6808)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1976, n. **11.**

Soppressione del consorzio di bonifica della Val d'Era con sede in Volterra e contributo regionale per il ripiano del disavanzo economico-finanziario dello stesso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il consorzio per la bonifica della Val d'Era costituito con decreto ministeriale 22 gennaio 1931, n. 345, e con sede in Volterra, stante l'esaurimento dei fini e sentito il parere favorevole degli organi del consorzio, è soppresso ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 13 febbraio 1933 e la sua attività cessa con la data 31 dicembre 1975.

La regione Toscana subentra negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi derivanti dalla cessazione del consorzio di bonifica per quanto riguarda le opere pubbliche del consorzio stesso.

La giunta regionale procederà, con successivo provvedimento da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Alla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica cui provvede attualmente il consorzio, provvederà, in via provvisoria e fino all'approvazione della legge di delega in materia di bonifica, la Regione a partire dal giorno successivo alla cessazione di attività del consorzio.

Per la manutenzione delle opere di bonifica di interesse privato i proprietari degli immobili possono costituire consorzi di miglioramento fondiario.

Art. 3.

Per il personale dipendente dal consorzio che entro la data del 31 dicembre 1975 non sia stato collocato a riposo in virtù della normativa vigente, o non sia stato assunto dalle province, dai comuni o dalle comunità montane aventi giurisdizione nel comprensorio di operatività del consorzio in corrispondenza anche del trasferimento delle opere pubbliche alle competenze degli enti locali, ovvero non sia stato assunto da altri consorzi di bonifica, il rapporto di lavoro cessa alla data del 31 dicembre 1975.

Al predetto personale si applica, in quanto applicabile, la normativa relativa alla soppressione dei posti di organico dei consorzi di bonifica prevista dai contratti e dagli accordi sindacali della categoria.

Art. 4.

Ai fini del pagamento delle rate di ammortamento in capitale ed interessi a fronte di prestiti e mutui garantiti con il rilascio di delegazioni sulle entrate del consorzio derivanti dai contributi a carico delle ditte consorziate, e per far fronte alle spese amministrative, il commissario liquidatore provvede annualmente ad emettere i ruoli di contribuenza, approvare gli atti ed eseguire le operazioni conseguenti con i poteri già attribuiti agli organi del consorzio.

Per l'attività amministrativa il commissario liquidatore si avvarrà del personale dipendente dalla Regione che sarà indicato dal presidente della Regione con proprio ordine di servizio.

Art. 5.

Per tutto quanto non disposto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 27 e seguenti del codice civile e agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Resta comunque ferma la vigilanza ed il controllo della Regione sulla procedura di liquidazione del consorzio.

Art. 6.

Al fine di consentire la conclusione della procedura di liquidazione senza ulteriori aggravi della contribuenza consortile, la Regione stanzia un contributo straordinario di L. 120.000.000 per la copertura del disavanzo economico-finanziario.

Alla erogazione del contributo provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge si fa fronte con i fondi di cui al cap. 20760 « Contributo regionale per il ripiano del disavanzo economico-finanziario del consorzio di bonifica della Val d'Era » del bilancio dell'anno 1975 che si istituisce con la seguente variazione:

Capitoli da ridurre:

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - *Azione ed interventi in campo economico*

Rubrica 3ª - Foreste

Cap. 20700. — Interventi per la sistemazione dei bacini montani, frane, per il consolidamento delle pendici, dune litoranee ecc. e ricostituzioni boschive e formazione di aziende agricole forestali (regio decreto n. 3267 del 13 dicembre 1923 e legge regionale 2 agosto 1972, n. 24) . . . L. 120.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

Cap. 20760. — Contributo per il ripiano del disavanzo economico-finanziario del consorzio di bonifica della Val d'Era . . . . . . L. 120.000.000

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 2, primo comma, della presente legge, prevista in L. 120.000.000 si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nel bilancio 1976 con la seguente dizione « Spesa di manutenzione delle opere di bonifica già gestite dal disciolto consorzio della Val d'Era ».

Tale spesa trova la sua copertura con la riduzione di pari importo nel bilancio 1976 del capitolo corrispondente al 13100 del bilancio 1975.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 marzo 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 21 gennaio 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 25 febbraio **1976.**

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1976, n. **12.**

Norme sui referendum previsti dallo statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 12 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

REFERENDUM ABROGATIVO DI LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI

Art. 1.

Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un regolamento regionale è indetto quando ne facciano richiesta i soggetti indicati dall'art. 77 dello statuto.

Con le stesse modalità sono sottoposti a referendum i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio, ai sensi dell'art. 78 dello statuto.

Art. 2.

Non possono essere sottoposti a referendum popolare:

a) lo statuto della Regione;

b) il programma regionale di sviluppo economico, il piano pluriennale di spesa e i programmi di intervento settoriale;

c) le leggi ed i regolamenti riguardanti il bilancio ed i tributi;

d) gli atti di organizzazione interna del consiglio regionale;

e) i provvedimenti amministrativi in materia di bilancio, tributi, assunzione di mutui ed emissione di prestiti, personale e ordinamento degli uffici della Regione;

f) i provvedimenti concernenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze.

Art. 3.

La comunicazione di cui all'art. 6 della presente legge, quando si tratta di richiesta di referendum su provvedimento amministrativo, deve essere depositata nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento stesso.

I regolamenti ed i provvedimenti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.

Art. 4.

Le richieste di referendum debbono essere depositate entro il 31 ottobre di ogni anno.

La votazione per il referendum ha luogo nella prima domenica del maggio successivo. Nel caso di più referendum si proceda a più votazioni contestuali, con le modalità di cui allo art. 26 della presente legge.

Non può essere effettuato il referendum nell'anno in cui si effettuano le elezioni regionali e comunque nei sei mesi successivi alle elezioni stesse.

In caso di elezioni politiche ovvero di effettuazione del referendum ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, entro i tre mesi prima o dopo la data in cui dovrebbe effettuarsi il referendum regionale, questo è spostato alla prima domenica di novembre.

Se anche questa seconda data scade nei tre mesi dai comizi elettorali di cui al comma precedente, e nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, il referendum è spostato alla prima domenica di maggio dell'anno successivo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di elezioni amministrative che interessino almeno la metà dei comuni o delle province della Regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.

Art. 5.

Non possono essere presentate richieste di referendum durante il periodo di vacanza del consiglio regionale.

Art. 6.

Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum debbono darne comunicazione, accompagnata da una relazione illustrativa, al presidente della giunta regionale il quale ne informa il consiglio regionale nella prima seduta e ne dà notizia, senza ritardo, nel Bollettino ufficiale della Regione.

La comunicazione deve indicare i termini del quesito da sottoporre alla consultazione popolare, completando la formula « volete che sia abrogato/a » con gli estremi di legge, regolamento o provvedimento amministrativo di cui si intende ottenere la abrogazione.

In caso di abrogazione parziale devono essere indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge, regolamento o provvedimento amministrativo delle quali si chiede l'abrogazione.

La comunicazione deve essere sottoscritta da almeno cinquanta e non più di cento elettori della Regione ed accompagnata dai certificati elettorali dei sottoscrittori.

I primi dieci sottoscrittori acquistano, agli effetti della presente legge, la qualità di promotori del referendum.

Art. 7.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta uso bollo; ciascuno di essi deve riportare in epigrafe il testo della proposta da sottoporre a referendum, redatta con le modalità di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo precedente.

Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sè stante, che dovrà essere unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere distaccato e sarà vidimato contemporaneamente a quello, secondo il disposto del comma seguente.

I fogli da usare per la raccolta delle firme vanno presentati per la vidimazione, a cura di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o ad un notaio.

Il segretario comunale o notaio appone ai fogli il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.

Per la raccolta delle firme possono essere usati i fogli stampati, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, a cura e spese del consiglio regionale su richiesta dei promotori dell'iniziativa. In tal caso la vidimazione, nei modi di cui al comma precedente, è fatta da un funzionario della Regione delegato dal presidente del consiglio regionale.

A tal fine i promotori devono presentare al presidente del consiglio regionale una richiesta scritta contenente il testo della proposta della relazione illustrativa, da riprodurre in epigrafe sui fogli di cui al precedente comma. I fogli stampati e vidimati saranno forniti dall'ufficio di presidenza del consiglio entro un mese dalla richiesta.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 8.

Gli elettori appongono la loro firma di cui all'articolo precedente, in calce alla proposta. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore.

Le firme devono essere autenticate da un notaio ovvero da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti l'iscrizione di questi ultimi nelle liste elettorali.

Tali certificati devono essere rilasciati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Art. 9.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, qualora non sia stata dichiarata la inammissibilità della proposta ai sensi del successivo art. 17.

A tal fine i promotori devono depositare, insieme alla proposta, una richiesta scritta al presidente del consiglio contenente l'indicazione delle spese sostenute corredate dalla relativa documentazione, nonchè l'indicazione del nome e cognome di uno dei promotori delegato a riscuotere il rimborso delle suddette spese.

Il rimborso da parte della Regione per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale è commisurato agli oneri stabiliti dall'art. 20, quinto comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 10.

La richiesta di referendum, corredata dalle firme raccolte e dai certificati elettorali dei sottoscritti, è depositata nell'ufficio di presidenza del consiglio regionale da almeno tre tra i promotori del referendum.

Un funzionario dell'ufficio di presidenza redige processo verbale, del quale rilascia copia ai presentatori, nel quale si attesta la data e l'ora del deposito della proposta e dei documenti allegati e si indicano le generalità dei presentatori.

Il verbale deve dare atto della dichiarazione dei presentatori circa il numero delle firme raccolte.

Art. 11.

La deliberazione con la quale il consiglio provinciale o comunale richiede il referendum deve contenere le indicazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 6 e deve essere depositata nell'ufficio di presidenza del consiglio regionale dal presidente dell'amministrazione provinciale o suo delegato, o dal

sindaco o suo delegato. Il presidente dell'amministrazione provinciale o il sindaco assumono agli effetti della presente legge la qualità di promotori del referendum.

Si applica il disposto del capoverso dell'art. 10.

Dell'avvenuto deposito è data comunicazione senza ritardo nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

Le deliberazioni dei consigli provinciali o comunali, al fine della richiesta del referendum, debbono avere identico contenuto quanto alle norme di legge o di regolamento, od all'atto amministrativo da sottoporre alla consultazione popolare.

Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte richieste di referendum.

Art. 13.

La richiesta di referendum si ha per presentata con il deposito della terza deliberazione di consiglio provinciale, o della quindicesima deliberazione di consiglio comunale, o della decima deliberazione di consiglio comunale nel caso in cui i consigli comunali richiedenti rappresentino un decimo della popolazione della Regione quale risulta dai dati ufficiali dello ultimo censimento.

Il deposito dell'ultima deliberazione necessaria deve essere fatto nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del consiglio provinciale o comunale che ha approvato per primo la richiesta.

Non si fa luogo a referendum qualora, prima dell'emanazione del decreto di cui all'art. 18 tutti i consigli provinciali o comunali deliberino di ritirare la richiesta ovvero, in seguito al ritiro di una o più richieste, venga a mancare il numero di deliberazioni necessarie stabilito dall'art. 77 dello statuto.

Art. 14.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, riunito entro sette giorni dal deposito della richiesta di referendum ai sensi degli articoli 10 e 13 della presente legge:

a) verifica, nel caso di richiesta da parte degli elettori, il numero delle firme raccolte e la regolarità della relativa documentazione;

b) verifica, nel caso di richiesta da parte di consigli provinciali o comunali, l'esistenza dei requisiti di cui agli articoli 77 dello statuto, 11, 12 e 13 della presente legge.

Alla riunione può assistere una delegazione dei promotori, composta da non oltre cinque delegati. A tal fine è inviata tempestivamente copia dell'avviso di convocazione della riunione.

Il verbale della riunione deve indicare in dettaglio i risultati della verifica e riportare le dichiarazioni ed i voti, espressi in modo palese, di ognuno dei componenti l'ufficio di presidenza. La delegazione dei promotori ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni.

Art. 15.

Nel caso di più richieste di referendum presentate contestualmente o nello stesso periodo, l'ufficio di presidenza ed il consiglio regionale procedono all'esame delle stesse, seguendo l'ordine di presentazione determinato ai sensi dell'art. 10 esclusa ogni possibilità di esame congiunto.

Art. 16.

Il presidente del consiglio regionale convoca il consiglio ai fini del giudizio sull'ammissibilità del referendum, entro i quindici giorni successivi alla riunione dell'ufficio di presidenza, inviando contestualmente copia del verbale di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

Art. 17.

Nella riunione del consiglio regionale la questione dell'ammissibilità del referendum è trattata con precedenza su ogni altro affare ed è conclusa con votazione per appello nominale.

Il referendum è ammesso se il consiglio non ne dichiara la inammissibilità mediante mozione motivata, approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, ovvero, se, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesa ai sensi degli articoli 10 e 13 non adotta alcuna deliberazione.

In caso di ammissibilità il consiglio delibera anche la convocazione del referendum che dovrà avvenire con decreto del presidente della giunta. La decisione del consiglio viene comunicata ai soggetti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge con gli stessi termini e modalità di cui al precedente art. 16.

Dall'avvenuta ammissione o della dichiarazione di inammissibilità della richiesta di referendum viene data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 18.

Entro il 15 dicembre il presidente del consiglio regionale comunica al presidente della giunta regionale le richieste di referendum pervenute nei termini ed il giudizio su di esse espresso dal consiglio regionale, ovvero l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 82, secondo comma dello statuto e allo art. 17, secondo comma della presente legge.

Il presidente della giunta regionale, sentiti il commissario di Governo ed il presidente della corte d'appello di Firenze, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale entro il 31 gennaio dell'anno successivo dà notizia delle richieste di referendum ammesse ed indice il referendum elencando i quesiti da sottoporre agli elettori. La data di convocazione degli elettori è fissata nello stesso decreto ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Art. 19.

Il decreto del presidente della giunta è notificato senza ritardo al commissario di Governo e dal presidente della corte d'appello di Firenze ed è comunicato ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

A cura del presidente della giunta regionale è stampato il manifesto con decreto di indizione del referendum.

I sindaci provvedono all'affissione il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni.

Art. 20.

Lo scioglimento anticipato del consiglio regionale determina la sospensione del referendum già indetto. In tal caso il referendum si effettua nei giorni stabiliti dall'art. 4 nell'anno successivo a quello della elezione del nuovo consiglio regionale.

Qualora lo scioglimento del consiglio regionale intervenga dopo la dichiarazione di ammissibilità del referendum di cui all'art. 17 e prima del decreto di indizione di cui all'art. 18, il referendum è sospeso.

Il presidente della giunta regionale emana il decreto di cui all'art. 18 entro sessanta giorni dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale.

Se il decreto è emanato dopo il 31 gennaio il referendum è indetto per l'anno successivo.

Art. 21.

Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall'art, 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 233.

Art. 22.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 del giorno fissato nel decreto di indizione del referendum e termina alle ore 21 dello stesso giorno.

Art. 23.

Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 108 e alla legge 25 maggio 1970, n. 352. Le competenze che quest'ultima legge attribuisce alla Corte di cassazione sono svolte dalla corte d'appello di Firenze.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale per il referendum possono assistere, ove lo ri-

chiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale.

Art. 24.

Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la corte d'appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali, e l'ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Art. 25.

I certificati di iscrizione delle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi a decorrere dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto.

Art. 26.

Le schede per il referendum, di carta consistente e di identico colore per ciascuna proposta, sono fornite dalla giunta regionale e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352, con la dicitura: « Referendum popolare regionale ».

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di abrogazione sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, l'ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del presidente della giunta di indizione del referendum.

Art. 27.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum nella circoscrizione dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ed aver deciso, viste le dichiarazioni riportate dai verbali ed i reclami presentati, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi; uno viene trasmesso al presidente della giunta regionale.

I rappresentanti designati ai sensi dell'art. 23 hanno facoltà di prendere cognizione e di fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 28.

L'ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del rappresentante del pubblico ministero presso la corte d'appello, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti contrari alla abrogazione e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum, dandone immediata comunicazione al presidente della giunta regionale.

La proposta soggetta a referendum è approvata se sono raggiunte le maggioranze di cui all'art. 77, secondo comma dello statuto.

Il segretario dell'ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della corte d'appello unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale ed al commissario del Governo.

Art. 29.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 30.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto a referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, ne dichiara l'abrogazione a partire dal sessantesimo giorno dalla proclamazione di cui al primo comma dell'art. 28.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 31.

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto al referendum, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la comunicazione dall'ufficio centrale regionale per il referendum, cura senza ritardo la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione.

La proposta di referendum respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura regionale.

Art. 32.

Se prima della data della votazione le disposizioni oggetto del referendum siano state abrogate, il presidente della giunta regionale stabilisce con decreto che le operazioni non hanno più corso.

Titolo II

REFERENDUM CONSULTIVO PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, PER LA FUSIONE DI COMUNI ESISTENTI O PER LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI.

Art. 33.

Prima di procedere alla approvazione di ogni proposta di legge che comporti l'istituzione di un nuovo comune, la fusione di comuni esistenti, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, il consiglio regionale delibera l'effettuazione del referendum consultivo di cui all'art. 69 dello statuto.

Non è richiesto referendum per le determinazioni ed eventuali rettifiche di confine tra comuni per mancanza di delimitazione naturale o per obiettiva incertezza nonche per le rettifiche di confine tra comuni per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Non è altresì richiesto il referendum quando si tratti di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune ed il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Art. 34.

La deliberazione del consiglio regionale deve indicare il quesito da sottoporre alla votazione facendo riferimento alla proposta di legge in discussione nonchè il comune, i comuni o le frazioni in cui gli elettori sono chiamati alla votazione.

A tal fine e per gli effetti dell'art. 69 dello statuto:

a) nel caso di istituzione di un nuovo comune sono chiamati al referendum gli elettori della frazione o delle frazioni che debbono essere erette in comune autonomo;

b) nel caso di fusione tra comuni con istituzione di un nuovo comune risultante dalla fusione, sono chiamati al referendum gli elettori dei due comuni;

c) nel caso di incorporazione di un comune in altro già esistente, sono chiamati al referendum gli elettori del comune da incorporare;

d) nel caso di distacco di parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad un altro comune, sono chiamati al referendum gli elettori del territorio da trasferire;

e) nel caso di mutamento di denominazione del comune sono chiamati al referendum gli elettori del comune.

Nel caso indicato alla lettera *a*) e altresì richiesta la pronuncia del consiglio del comune, o dei comuni, di cui fanno parte la frazione, o le frazioni, che debbono essere erette in comune autonomo. Nel caso indicato alla lettera *c*) è altresì richiesta la pronuncia del consiglio del comune importante. Nel caso indicato alla lettera *d*) è altresì richiesta la pronuncia del consiglio dei comuni che, a seguito del distacco, rispettivamente riducono o ampliano la propria circoscrizione.

Art. 35.

Il presidente del consiglio regionale comunica senza ritardo al presidente della giunta regionale la deliberazione del consiglio.

Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla comunicazione, indice con decreto il referendum fissandone la data.

Nel caso venga contestualmente effettuato il referendum regionale di cui al titolo I della presente legge, agli elettori chiamati a votare anche per referendum consultivo viene consegnata una scheda separata contenente il quesito di cui allo art. 34.

Art. 36.

Il decreto del presidente della giunta regionale è notificato senza ritardo al commissario del Governo, al presidente della corte d'appello di Firenze, al presidente del tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, ai sindaci dei comuni interessati, ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali interessate.

I sindaci provvedono a dare notizia agli elettori della votazione con manifesti da affiggere almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 37.

Si osservano i disposti degli articoli 21, 25, 26, della presente legge, in quanto applicabili.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente per ognuno dei partiti politici o gruppi rappresentanti nel consiglio regionale.

Alla designazione dei predetti rappresentanti si provvede ai sensi dell'art. 23 ultima parte.

Nel caso di cui all'art. 35, terzo comma, le operazioni di scrutinio relative al referendum consultivo sono effettuate dopo il completamento di quelle relative al referendum di cui al titolo I della presente legge.

Art. 38.

Entro trenta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è istituito, presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia interessata, l'ufficio circoscrizionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 24.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l'ufficio centrale circoscrizionale procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull'assegnazione o meno dei voti relativi.

Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato al presidente della giunta regionale, ed uno alla presidenza del consiglio regionale.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio decide l'ufficio circoscrizionale, nella pubblica adunanza di cui sopra, prima di procedere alle operazioni di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 39.

Il risultato del referendum è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presidente del consiglio regionale convoca senza ritardo il consiglio per la presa d'atto del risultato del referendum e per le finali decisioni in ordine alla proposta di legge di cui all'art. 33.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della suddetta legge ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in consiglio regionale e ai promotori del referendum, quest'ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Si osservano, le disposizioni degli articoli 50 e 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 41.

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonchè quelle delle competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

Alle spese di cui alla presente legge si provvede con stanziamento previsto mediante istituzione di apposito capitolo nel bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1976 e di corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 2 marzo 1976

LAGORIO

(6509)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. **20.**

Provvedimenti straordinari per il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso (comune di Ramiseto) - Delega delle relative funzioni amministrative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 28 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INTERVENTI REGIONALI

Art. 1.

Per il completamento attuativo del trasferimento dell'abitato di Succiso, frazione del comune di Ramiseto, in località Varvilla della stessa frazione — disposto con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 9 dicembre 1968 ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 23 dicembre 1966, n. 1142 — è autorizzata la spesa di L. 1.250.000.000 a carico della Regione, rispettivamente sul bilancio preventivo dell'esercizio 1975 per L. 400.000.000, sul bilancio 1976 per L. 100.000.000, sul bilancio 1977 per L. 400.000.000, sul bilancio 1978 per L. 350.000.000.

Art. 2.

Gli stanziamenti di cui all'articolo precedente sono destinati:

a) quanto a L. 550.000.000, alla concessione di contributi in capitale per la costruzione di nuovi alloggi, a favore delle famiglie per le quali è previsto il trasferimento;

b) quanto a L. 500.000.000: 1) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel nuovo abitato di Varvilla, ivi comprese la viabilità pubblica, la rete idrica e fognaria, l'illuminazione pubblica e la sistemazione delle aree pubbliche; 2) realizzazione di un centro civico per le attività pubbliche, sociali, sanitarie e culturali, e chiesa e edificio annesso per servizi religiosi; 3) lavori di demolizione dei fabbricati e dei ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso; 4) erogazione di un contributo al comune di Ramiseto per le spese da sostenere nel caso di una eventuale variante al piano regolatore di cui al successivo art. 3. L'onere della spesa per i lavori di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 è a totale carico della Regione;

c) quanto a L. 200.000.000, alla costruzione di una stalla sociale, ivi compresi le attrezzature e gli impianti annessi. Con tale somma verranno rimborsate all'amministrazione provinciale di Reggio Emilia le spese da questa sostenute, a tale fine, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Lo stanziamento di L. 550.000.000, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2, è riservato alla concessione di contributi esclusivamente a favore delle famiglie iscritte nell'apposito elenco predisposto dal comune di Ramiseto in sede di formazione del piano regolatore del nuovo abitato di Varvilla — adottato dal citato comune con deliberazione n. 62 del 4 giugno 1969 ed approvato con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna n. 11366 in data 7 agosto 1970 — e ratificato dallo stesso comune con deliberazione n. 58 del 5 aprile 1975, purchè dette famiglie, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano effettivamente residenti e dimoranti nella frazione di Succiso e non abbiano beneficiato, per lo stesso titolo, di contributi o altre provvidenze a carico dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi fino al 95 per cento della spesa ammissibile per la costruzione degli alloggi nel nuovo abitato di Varvilla.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo viene assunto l'importo effettivamente indispensabile per la costruzione degli alloggi fino all'importo massimo di L. 10.000.000 per unità immobiliare dei nuclei familiari di una o due persone, di L. 12.500.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno tre persone, di L. 15.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno cinque persone o di nuclei familiari di almeno due persone che, con l'alloggio, intendono trasferire la loro attività di pubblico esercizio esercitata nello abitato di Succiso, di L. 17.500.000 per unità immobiliare di nuclei familiari con almeno sette persone o di nuclei familiari con almeno tre persone e che, con l'alloggio, intendono trasferire anche la loro attività di pubblico esercizio esercitata nell'abitato di Succiso. Il contributo non può essere assegnato per più di un'unità immobiliare per ciascuna delle famiglie iscritte nell'elenco di cui al precedente primo comma.

Nella predetta spesa ammissibile a contributo è escluso il costo del terreno, in quanto gratuitamente assegnato dal comune di Ramiseto.

Nello stanziamento di cui al presente articolo confluisce la somma di L. 400.000.000 assegnata alla Regione col decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 69 del 30 aprile 1975; per l'utilizzazione di tale somma, verranno altresì osservate le eventuali direttive appositamente emanate dallo stesso Ministero.

Art. 4.

Nella costruzione dei nuovi alloggi di Varvilla, finanziati a norma della presente legge, dovrà essere rispettato il piano regolatore di cui al precedente articolo 3 e le sue eventuali varianti approvate nei modi di legge. La tipologia delle nuove costruzioni dovrà essere informata alle norme sull'edilizia economica e popolare.

Entro trenta giorni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità dei singoli nuovi alloggi, i nuclei familiari interessati sono tenuti a trasferirvisi, abbandonando contestualmente i fabbricati ed i ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso.

I predetti fabbricati e ricoveri provvisori di Succiso, entro i due mesi successivi, verranno, rispettivamente, demoliti o rimossi a norma dell'art. 72 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini verranno demoliti o rimossi i fabbricati ed i ricoveri provvisori già occupati dai nuclei familiari trasferitisi, o che si trasferiranno nel frattempo, negli alloggi costruiti nell'abitato di Varvilla con contributi o provvidenze dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici.

Possono essere preservati dalla demolizione fabbricati o parte di fabbricati che, sotto il profilo architettonico e strutturale, siano in grado di costituire testimonianza dell'antico insediamento di Succiso e semprechè ciò non costituisca pregiudizio alla pubblica incolumità.

I fabbricati o le parti di fabbricati conservati non potranno aver altra destinazione d'uso se non quella di testimonianza storica.

Per l'acquisizione delle aree non ancora di proprietà del comune di Ramiseto ed occorrenti alla costruzione dei nuovi alloggi in Varvilla sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, saranno applicate le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il comune di Ramiseto, che si è assunto l'onere di mettere a disposizione l'area necessaria alla costruzione dei nuovi alloggi in base alla presente legge, contestualmente all'atto di cessione dell'area stessa dovrà stipulare con gli assegnatari apposita convenzione, per atto pubblico, la quale deve prevedere:

a) le caratteristiche tipologiche degli edifici da costruire;

b) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;

c) la regolamentazione delle modalità circa l'eventuale alienazione dell'immobile o la costituzione su di esso di diritti reali di godimento con la indicazione dei criteri per la fissazione dell'eventuale prezzo di vendita o di locazione;

d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.

Gli assegnatari di alloggi costruiti con i contributi dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno richiedere ed ottenere dal comune di Ramiseto la commutazione del vincolo di inalienabilità, costituito sullo immobile, con la convenzione di cui al precedente comma.

Art. 5.

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, ha luogo nel rispetto del piano regolatore di cui all'art. 3 e delle sue eventuali varianti e sulla base di un progetto generale di massima predisposto ed approvato nei modi indicati nel successivo art. 7.

Le opere predette, previo collaudo, vengono consegnate al comune di Ramiseto ed entrano a far parte del suo demanio o patrimonio indisponibile.

Il comune di Ramiseto provvederà immediatamente, dopo la consegna di cui al comma precedente, ad assegnare la chiesa e edificio annesso per servizi religiosi alla competente autorità ecclesiastica in uso gratuito e perpetuo a condizione che a detti chiesa e edificio venga mantenuta la destinazione d'uso prevista nel provvedimento di assegnazione.

Art. 6.

La stalla sociale di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, previo collaudo, verrà consegnata al comune di Ramiseto, entrando a far parte del suo patrimonio indisponibile.

Il comune di Ramiseto provvederà ad assegnare la predetta stalla sociale in uso gratuito e congiunto ai nuclei familiari di Varvilla interessati all'allevamento e al ricovero del bestiame, e a regolare con apposita convenzione i rapporti nascenti con detta assegnazione.

Titolo II

DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 7.

L'amministrazione provinciale di Reggio Emilia è delegata ad esercitare, d'intesa con il comune di Ramiseto e la comunità montana, le funzioni amministrative e a adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione e dell'art. 57, primo comma, dello statuto regionale.

La delega comprende in particolare:

a) la predisposizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e l'approvazione del progetto generale di massima di cui al precedente art. 5, garantendo, sia nella fase di redazione che in quella di approvazione, la partecipazione degli abitanti di Succiso mediante pubbliche assemblee e dibattiti;

b) la determinazione della spesa ammissibile per ogni nucleo familiare;

c) il coordinamento della progettazione e la realizzazione degli alloggi ivi compresa la redazione dei progetti esecutivi e l'esecuzione delle opere su incarico dei nuclei familiari interessanti;

d) la determinazione e la erogazione del contributo per il pagamento delle spese sostenute dal comune di Ramiseto in caso di variante al piano regolatore di cui all'art. 3;

e) la demolizione dei fabbricati e dei ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso è la determinazione dei fabbricati o di parte dei fabbricati da conservare ai sensi dell'art. 4, quarto comma, previa predisposizione dei relativi progetti di spesa;

f) la redazione, l'approvazione e la realizzazione dei progetti esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base del progetto generale di massima;

g) la redazione, l'approvazione e la realizzazione del progetto esecutivo della stalla sociale;

h) il collaudo dei fabbricati e delle opere costruiti con contributi o a totale carico della Regione;

i) l'erogazione dei contributi regionali agli aventi diritto e il pagamento delle opere finanziate a totale carico della Regione.

Art. 8.

Per gli appalti, i collaudi e di pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori, l'amministrazione provinciale delegata applica le norme di cui al titolo II della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, in quanto non in contrasto con la presente legge.

Per l'erogazione dei contributi ai nuclei familiari che eseguono in proprio i lavori di costruzione degli alloggi ammessi a contributo regionale, l'amministrazione provinciale predetta provvede:

a) per il 50 % del contributo in corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che l'interessato ha eseguito almeno un terzo dei lavori previsti nel progetto relativo;

b) per il 40 % del contributo in ulteriore corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che l'interessato ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti nel progetto relativo ed ha effettivamente impiegato la somma di cui alla precedente lettera *a)* per i lavori stessi;

c) per il 10 %, sulla base del collaudo dei lavori e della spesa effettivamente sostenuta dagli interessati.

Art. 9.

Ai fini dell'erogazione dei contributi e dei pagamenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, sia in conto competenza che in conto residui.

Le predette aperture di credito non possono superare, per ciascun anno, gli stanziamenti di cui al precedente art. 1 e sono disposte sulla base degli impegni di spesa effettivamente assunti dalla predetta amministrazione provinciale a termini dei precedenti articoli, risultanti da atti deliberativi divenuti esecutivi.

Il presidente dell'amministrazione provinciale dispone l'erogazione di pagamenti mediante appositi ordini a firma propria e del responsabile dell'ufficio di ragioneria della provincia.

Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente primo comma vengono richiamate, nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche ed esecutive, connesse all'attuazione della presente legge ed a richiesta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, la giunta regionale può disporre il comando presso l'amministrazione delegataria di uno o più collaboratori regionali.

Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge presso l'ente delegatario mansioni inerenti alle funzioni delegate corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale a cui appartiene, ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.

Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo dell'ente delegatario.

Art. 11.

Le funzioni delegate a norma della presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal consiglio regionale.

Compete altresì alla giunta regionale impartire direttive all'ente delegato. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e sia stato sentito l'ente delegato.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:

assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi;

garantire la economicità e produttività degli interventi e la migliore esecuzione delle opere.

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, l'ente delegato è inoltre tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

La regione e l'ente delegato sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Art. 13.

Alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge sono applicabili le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.

Ai lavori suddetti sono inoltre applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 14.

L'ente delegato è tenuto a rispettare, nell'esercizio delle funzioni delegate, le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.

La delega comprende, oltre all'approvazione dei progetti, anche il compimento di tutti i successivi e conseguenti atti di gestione, ivi compresa l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

L'approvazione del progetto generale di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 5, ivi compresi il centro civico e la chiesa ed edificio annesso per servizi religiosi, e la approvazione dei progetti esecutivi di dette opere e della stalla sociale da parte dell'ente delegato, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.

Le deliberazioni di approvazione di tali progetti saranno tempestivamente trasmesse alla giunta regionale.

Il corrispettivo delle funzioni delegate sarà determinato dalla giunta regionale in accordo con l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia d'intesa con la comunità montana e il comune di Ramiseto, e graverà sul capitolo di spesa prevista per il finanziamento della presente legge.

Art. 15.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta stessa.

Art. 16.

La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata, con legge regionale, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Il consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.

Art. 17.

Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente destinatario, con motivati provvedimenti del maggior organo deliberante, determina la ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi.

Tali provvedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione, che ne curerà la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale.

Art. 18.

L'ente delegato, nell'assumere gli atti, nell'espletare i servizi e nell'eseguire le opere effettuate nel corso della delega, deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.

Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 19.

All'onere complessivo di L. 1.250.000.000, l'amministrazione regionale provvede:

a) per la quota di L. 400.000.000 posta a carico dell'esercizio finanziario 1975, con la equivalente disponibilità stanziata sul capitolo di spesa 88170 del bilancio dell'esercizio 1975 iscritto fra le contabilità speciali « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato » in seguito all'assegnazione statale disposta con il decreto del ministero dei lavori pubblici, 30 aprile 1975, n. 69, da destinare a contributi a fondo perduto a favore di lavoratori dipendenti od autonomi per interventi di cui allo art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) per la quota di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio 1976, con la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio dell'esercizio medesimo, la cui copertura finanziaria è garantita dal maggiore gettito previsto per l'esercizio 1976 sulla tassa regionale di circolazione;

c) per le quote di L. 400.000.000 e di L. 350.000.000 poste rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1977 e 1978, mediante la reiscrizione, sul bilancio degli stessi esercizi, del capitolo istituito ai sensi della precedente lettera *b*), alla cui copertura finanziaria sarà provveduto mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla regione Emilia Romagna in ciascuno dei due esercizi, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Art. 20.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 è apportata la seguente variazione:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 75100. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 100.000.000

b) *Variazione in aumento*:

Cap. 71110. — Interventi straordinari della Regione per il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso, in comune di Ramiseto (Reggio Emilia) - titolo II - sezione III - rubrica 12ª - categoria 11ª (c.n.i.) . . . . . . L. 100.000.000

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Qualora agli aventi diritto di cui al precedente art. 3, siano concessi, posteriormente al 1° maggio 1975 ed a carico dello Stato o di altri enti pubblici, contributi o altre provvidenze per la costruzione dei nuovi alloggi in Varvilla, l'intervento regionale avrà luogo ad integrazione di tali contributi o provvidenze e fino alla concorrenza massima di cui allo stesso art. 3.

Art. 22.

Coloro che esercitano in Succiso una attività ricettiva alberghiera, ivi compresa la gestione di locande, e che a seguito del trasferimento dell'abitato intendono ricostruire l'azienda nel nuovo insediamento di Varvilla, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 16 del 14 marzo 1975.

A tal fine, e in deroga a quanto disposto dall'art. 13 della legge richiamata, gli interessati possono far domanda dei contributi in conto ammortamento mutui sulle somme che fanno carico all'esercizio 1976, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'importo di tali contributi sarà attribuito alla provincia di Reggio Emilia in supero alle quote che le saranno assegnate in sede di riparto delle somme stanziate sul bilancio di previsione 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 27 aprile 1976

FANTI

(5795)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761520)